INSTRVZIONI,
E REGOLE
Degli Ospizj Generali per li Poueri
DA FONDARSI
NELLO STATO ECCLESIASTICO
Di ordine
Della Santità di Nostro Sig. Papa
INNOCENZO XII.



IN ROMA M.DC.XCIII.
Nella Stamperia della Reu. Camera Apostolica.
CON LICENZA DE' SVPERIORI.

A CHI LEGGE.

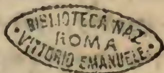


AVENDO fin dal principio del ſuo Pontificato la Santità di Noſtro Signore INNOCENZO XII *deliberato, e preſo a ſoccorrere nel temporale, e nello ſpirituale tutti i Poueri del ſuo Stato, a fine di sbandire interamente la Mendicità, hà cominciato dall' Oſpizio generale fondato nella Città di Roma, alloggiando i Poueri mendici nel ſuo Palazzo di S. Gio. Laterano, & in due altre Caſe, doue hà collocate le Donne, e i Fanciulli, che non vi poteuano hauer luogo. Dopo queſto felice principio, che è riuſcito conforme al deſiderio di Sua Santità, e di tutti, hà ordinato, che le altre Città del ſuo Stato, grandi e picciole, faceſſero ſimili prouedimenti per li loro Poueri, con Oſpizi generali, ſe poſſono, ò con Vffici, ò Congregazioni di Carità, ſe non poſſono far di queſti Oſpizi. Il che parimente s' intende de' Borghi, Luoghi, e Terre più piccole, acciòche in tutto il ſuo Dominio non vi ſia pouero, che non ſia baſtantemente ſoccorſo, e liberato in queſto modo dalla faſtidioſa neceſſità di mendicare.*

Vi è queſta differenza trà vn' Oſpizio generale, e vna Congregazione di Carità, che ſe bene l'vno, e l'altra ſi propone di leuarla mendicità (ſenza di che l'impreſa nulla ſerue, nè adempie le ſante intentioni di Sua Santità) L'Oſ-

pizio generale chiude vna parte de' Poueri del luogo in vna casa fornita di masseritie, e gouernata a questo effetto da Vfficiali, e Ministri, e aiuta di fuori gli altri Poueri, che non possono esser rinchiusi; e però non si stabilisce se non nelle Città riguardeuoli: doue la Congregazione di Carità soccorre tutti i Poueri del luogo, che non possono viuere senz' accattare, senza chiuderli, e somministrando loro il bisogneuole.

A quest'effetto per ammaestramento di qualsiuoglia luogo Sua Santità hà ordinato, che si stampassero questi due libretti, contenenti l'vno le Instruzioni, e le Regole de gli Ospizij generali, e l'altro quelle delle Congregationi di Carità.



INDICE
DE' CAPI.

PARTE PRIMA.

Instruzioni degli Ospizij Generali de' Poueri.

PAR-

PARTE II.

Regole de' Deputati dell'Ospizio Generale.

PARTE III.

Regole degli Vfficiali domestici dell'Ospizio.

Capo

PARTE IV.

Regole de' Poueri dell' Oſpizio.

Imprimatur

Si videbitur Reuerendiſs. P. Sac. Apoſt. Palatij Magiſt.

Sperellus Epiſcopus Interamnen.

Imprimatur

Fr. Franciſcus Maria Forlani Reuerendiſs. P. Sac. Apoſt. Pal. Mag. Soc. Ord. Præd.

INSTRVZIONI
Degli Ofpizij Generali de' Poueri.

PARTE PRIMA.

CAPO PRIMO.

Il modo di fondar vn Ofpizio Generale per li Poueri.

1. LA fondazione d'vn Ofpizio generale, che appartiene e alla giurifdizione fpirituale, effendo vn opera comandata da Dio nella Scrittura facra, e alla giurifdizione temporale, mentre riguarda i coftumi; deue confiderarfi come vn' imprefa del Vefcouo, e degli Ecclefiaftici, e infieme del Magiftrato, e Secolari di ciafcuna Città. Conuiene dunque, che quefti due corpi, ecclefiaftico e fecolare, concorrano con tutti gli abitanti all' efecuzione & adempimento di queft' opera facra, e politica.

2. Perche riefca bene, e fenza molta fatica, è neceffario fopra ogni altra cofa feruirfi di qualche Predicatore, il quale in vn Sermone fatto a pofta publichi dal pulpito l'ordine di Sua Santità, che ciafcun luogo del fuo dominio proueda a' Poueri, giufta il comandamento di Dio nel capo 15. del Deuteronomio, *Indigens, & mendicus non erit inter vos.* Spieghi la neceffità di tali fondazioni per non lafciar morir i poueri, come il ricco Epulone lafciò morir il pouero Lazaro: e rapprefenti i modi, e le facilità di far vn Ofpizio, i vantaggi, che ne riceuerà il publico, e la maniera facile di farlo durare.

Sopra ogni altra cosa deue il Predicatore far conoscere agli abitanti, che la fondazione dell'Ospizio generale, che si vuol fare, non è vn nuouo peso, che s'imponga alla Città, anzi vn' alleggerimento: mentre resterà quindi sgrauata e libera da tutti i Mendici oziosi, e vagabondi, i quali rapiuan limosine de' veri poueri di Giesù Christo. Conuiene, che dia a diuedere, che le limosine, che hanno potuto fin' all' ora nudrir tre sorti di poueri: i veri, che morirebbono, se non fossero soccorsi: i falsi, che non ne hanno bisogno, potendo guadagnarsi il vitto: e i vagabondi, potrebbono ben bastare per alimentare i soli veri poueri, che rimarranno, non essendo più costretti a mendicare di porta in porta, ma impiegati nel lauoro, al quale sono atti, nell'Ospizio, ò di fuori, guadagneranno vna parte del loro nutrimento. Finalmente conuiene, che persuada a tutto l'Vditorio, che questa fondazione non accrescerà, ma diminuirà di molto il numero de' Poueri: e quanto più vna Città non è ricca, tanto più hà bisogno di simile fondazione, non essendo ragioneuole, se ella è pouera, che alimenti gl'infingardi, e vagabondi, ma i soli veri poueri, de' quali dalla legge Naturale, e Diuina è caricata.

3. Dopo questo ammaestramento publico fà mestiere radunar' il corpo della Città nella maniera vsata in ciascun paese, e far nominar gli Officiali, ò Deputati d'vna Congregazione, che haurà cura di gouernare l'Ospizio. Vi sono ordinariamente due sorti di Deputati, che deuono comporre la Congregazione, gli vni per ragione del loro vfficio, e però sono perpetui; come nell'ordine Ecclesiastico sono il Vescouo, ò altro capo costituito in dignità del Capitolo, ò della Parrochia; e nell'ordine secolare il Gouernatore, e il Magistrato, ò altri simili. Gli altri Deputati sono d'elezione, scelti fra tutti gli abitanti: e questi sono mouibili, e per vn tempo determinato.

4. La prima elezione de' Deputati dee farsi dal corpo della Comunità radunato a questo fine, e deuono eleggersi huomini da bene, zelanti per li Poueri, e che habbiano il comodo di attendere a quest' vfficio.

5. Sta-

5. Stabilita ch'è la Congregazione, a lei tocca il far l'elezione de'Deputati; li primi durano nell'vfficio due anni, dopo i quali si elegge vna metà degli antichi, che si vogliono lasciar continuare vn' altr' anno, & vn pari numero de' nuoui, che deuono succedere all'altra metà, ch'esce d'vfficio in quel medesimo tempo. Poi nell'auuenire la metà de' Deputati, cioè quelli che hauranno finiti i due anni, vscirà di carica, e tra gli abitanti della Città s'eleggerà vn pari numero per esser loro successori. Quest'elezione si farà ogn'anno almeno nel medesimo giorno, che sarà stato prescritto dalla Congregazione, alla quale sarà libero il nominar altresì degli antichi, per ricominciare e continuar nella carica, quando lo giudicherà necessario.

6. Ancorche in alcune Città tutti i Deputati sieno perpetui per ragioni e diritti particolari, nondimeno nella maggior parte dell'altre sono mouibili, si perche è difficile, ch'vn huomo possa durar in quest' impiego tutta la sua vita, co'l medesimo feruore, e assiduità, si perche quanto più abitanti vi sono, che attendano con zelo a quest' opera, tante più famiglie si trouano affezionate all'Ospizio.

7. Il numero de' Deputati non dee esser troppo grande, acciochè nelle deliberazioni non vi sia troppa diuersità di pareri, e forse troppe dispute. Non dee esser nè anche troppo piccolo, perche non basterebbono per tutti gli vfficij. Nelle Città mediocri se ne mettono ordinariamente dodici, e nelle più grandi sedici, ò più, e fra questi Deputati essendouene bene spesso alcuni, che sono semplicemente onorarij, e non possono seruir ad altro, che a qualificar con la presenza, e autorizar co'l loro nome la Congregazione, fà di mestiere sceglierne alcuni, che sieno atti a qualsiuoglia sorte di funzioni, e a por mano all'opera in tutte l'occasioni, e però vi si mettono persone di minore condizione, ma ciuili, e di merito non ordinario.

CAPO II.

Dell'Elezione degli Vfficiali dell'Ospizio Publico.

STabilito il corpo della Congregazione, che deue gouernar l'Ospizio, nella prima adunanza deuono sceglierſi dal medeſimo corpo gli Vfficiali, ò Deputati, che ſi diuideranno tra loro gl'impieghi, e le cariche neceſſarie al prouedimento de' Poueri, e ciaſcheduno oſſeruerà le regole proprie e particolari del ſuo vfficio. I Deputati ſono i ſeguenti: e tutti deuono ſeruir ſenz' intereſſe.

Vn SECRETARIO, il quale deue ſcriuere le deliberazioni della Congregazione, e il nome de' Poueri, che domandano aiuto.

Vn RICEVITORE, che riceue tutte le limoſine date a' Poueri, e ne rende conto alla Congregazione.

Vno, ò più DISTRIBVITORI DEL PANE, che hanno cura di farlo diſpenſare publicamente a ciaſcun pouero di fuori, vna volta la ſettimana, conforme ordina la Congregazione.

Vn DEPVTATO DE' PASSAGGIERI, che eſamina quelli, che domandano, e meritano la limoſina, che chiamano paſſaggio: e la dà, ò niega loro, ſecondo le regole preſcritte.

Vn DEPVTATO DE' POVERI AMMALATI, ſe ve ne ſono nella Città, ò Territorio, che non deono, ò non poſſono eſſer aiutati dall'Oſpedale.

Vn DEPVTATO DE' POVERI VERGOGNOSI, che non ardiſcono pigliar la limoſina in publico, e deuono ſouuenirſi ſegretamente dalla Congregazione.

Vn' AVVOCATO, ò PROCVRATORE, che deue hauer penſiero dell'intereſſe tanto dell'Oſpizio, quanto de' Poueri, de' quali hà cura.

Vn VISITATORE PER CIASCVN GIORNO della ſettimana, che deue viſitar l'Oſpizio, e ſcriuere quel che occorre nella ſua viſita.

Vn

Vn DEPVTATO DELLE VISITE, il quale deue far eſeguire tutto quel che ſarà ſcritto, e ordinato da ciaſcun Viſitatore.

Vn DEPVTATO DELLE CASSETTE per le limoſine.

Vn GVARDAROBA.

Vn DEPVTATO DE' POVERI ADOTTATI.

Vn COMPVTISTA.

Vn DEPVTATO DELLE PRIGIONI DELL'OSPIZIO.

La Congregazione nominerà ſecondo il biſogno altri Vfficiali, come ſono vn Deputato delle Fabriche, degli abiti, delle prouiſioni del grano, del vino, & altre robbe, del lauoro de' Poueri, de' Cercatori, che anderanno di tempo in tempo, ò nelle caſe, ò nelle Chieſe. Queſti Vfficij deono darſi a ciaſcuno per vn'anno, ò più, ò meno, ſecondo, che la Congregazione lo giudicherà a propoſito e occorrendo, poſſono darſi a vn medeſimo Deputato diuerſi Vfficij, purche non ſieno incompatibili.

CAPO III.

Articoli da ſtabilirſi nella Congregazione.

1. LA Congregazione ſi radunerà ordinariamente ogni ſettimana, in tal luogo, tal giorno, e tal'hora, e ſtraordinariamente, quando occorrerà.

2. Per fuggir le conteſe poco diceuoli in queſte adunanze, che profeſſano la carità e l'vmiltà chriſtiana, non vi ſi oſſeruerà generalmente alcuna diſtinzione, e ordine di precedēza.

3. Se tra' Deputati non ſi troua alcuno, che per ragion dell'Vfficio, e della ſua carica, ò per vſo del paeſe debba eſſer Preſidente dell'Adunanza, la Congregazione ne ſcieglierà vno dal ſuo corpo, per tanto tempo che le piacerà, e nominerà vn Soſtituto, che ſupplirà per lui nella aſſenza. Queſto Preſidente proporrà le materie da deliberarſi, raccoglierà i voti, e conuocherà ſtraordinariamente la Congregazione, quando ſarà neceſſario.

4. Quando tutti i Deputati non si troueranno al tempo prescritto nell'adunanza, il numero di sette basterà per conchiudere gli affari più importanti, e il numero di cinque per gli altri, come sono di dare ò leuare, di accrescere ò scemar la limosina ad vn' Pouero, e di riceuerlo, ò ributtarlo.

5. Si osseruerà il segreto di tutto ciò, che si farà nell'adunanze, particolarmente quando si tratterà dell'interesse di qualcheduno, accioche possano i deliberanti dir liberamente il lor parere, e non si dia occasione di lamento, come si darebbe, se si publicasse.

6. La Congregazione si gouernerà conforme alle Regole stampate, e approuate da Sua Santità, delle quali si conseruerà vna copia nell'Archiuio dell'Ospizio, per vederle quando occorre; e l'altra copia si terrà sempre in tutte le adunanze esposta sopra la tauola, e sarà in libero arbitrio alla Congregazione d'aggiunger altre regole, secondo la necessità de' tempi, e de' luoghi, purche non sieno contrarie a quelle da Sua Santità approuate.

7. Niuno de' Deputati potrà da sè solo determinar alcuna cosa, che riguardi il gouerno de' Poueri, e dell'Ospizio, riceuimento, licenziamento, ò soccorso d'alcun Pouero, douendosi il tutto conchiudere per deliberazione de' Deputati adunati: e se nell'esamina de' Poueri occorre, che tutta la Congregazione non possa attenderui, ella deputerà alcuni, e douranno esser almeno cinque.

8. Douendo il Riceuitore render conto alla Congregazione ogni tre mesi, dell'entrata e dell'vscita, quando detta Congregazione non potrà attendere a riueder detti conti, nominerà tre Deputati, i quali hauendoli ben' esaminati, ne informeranno la Congregazione, per farne il saldo.

9. La Congregazione non soccorrerà mai pouero, se non è originario del luogo, ò se non vi hà dimorato il tempo prescritto. In alcune Città il diritto del domicilio s'acquista in tre: & in altre, in cinque anni. Si haurà riguardo al bisogno de' Poueri, e al costume del Paese, e del Gouerno.

10 Non

10. Non si terranno mai Poueri nell'Ospizio sotto l'età determinata, la quale è ordinariamente di sei a sette anni: perche i fanciulli piccoli, che non sapranno vestirsi, nè gouernarsi, non possono osseruar l'ordine, e Regole dell'Ospizio, e periscono, se non sono alleuati dalle nutrici, il che non può farsi nell'Ospizio, se non vi sia vn'appartamento separato per questa sorte di persone.

11. La Congregazione nominerà Cercatori, che si diuideranno la Città, e le Chiese, per cercar di tempo in tempo nelle case, si come in tempo comodo nelle Chiese: e se il numero de' Deputati non bastasse per questa cerca, si potranno aggiungere alcuni per aiutarli, benche non sieno del corpo de' Deputati.

12. Si pregherà il Gouernatore, ò Giudice del Gouerno, a prohibir a' Poueri di mendicar dal giorno, che si hauerà cominciato a chiuderli, ò a distribuir loro il pane: e per esecuzione del Bando, e prohibizione, si terrà vno, ò più Birri, che metteranno prigione chi contrauiene: e saranno sostenuti e protetti dalla Congregazione, secondo che richiederà il bisogno.

13. La Congregazione non permetterà mai, che si trasgrediscano le Regole fondamentali, e necessarie assolutamente al mantenimento e conseruazione dell'Ospizio generale, come sono quelle, che proibiscono il mendicare, che ordinano la distribuzione del pane a' Poueri di fuori, le cerche, le visite dell'Ospizio ogni giorno, le Congregazioni ogni settimana, il rendimento de' conti del Riceuitore ogni tre mesi, l'esclusione de' Poueri, che non sono originarij, ò abitanti dal tempo prescritto dalla Congregazione, se non si pagasse per essi, e altre regole di questa sorte.

14. Si comincieranno le Congregazioni all'hora prescritta, quando vi è il numero de' Deputati conueniente, senz' alcuna necessità di aspettare gli altri, che non vi sono, e sempre si cominciaranno, e finiranno con le Orazioni poste nel fine del libro.

15. Al principio della Congregazione si leggerà quel che fù stabilito, e ordinato nell'vltima adunanza per vedere, se è stato eseguito, si come nel libro de' Visitatori quel che hanno notato douersi proporre alla Congregazione. Quindi il Presidente, e dopo lui gli altri Deputati proporranno ciò, che giudicheranno necessario: e alla fine si esamineranno i Poueri, che domandano sussidio.

16. E quando non vi sarà che proporre nell'Adunanza, si leggeranno, almeno di tre in tre mesi, le Regole, e deliberazioni principali, e concernenti il gouerno dell'Ospizio, e quelle degli Esaminatori, e altre, che si giudicheranno più importanti per l'istruzione de' Deputati, e per la deliberazione de' negozij correnti.

CAPO IV.

Del discernimento de' Poueri.

1. A Tutta la Congregazione de' Deputati, ò a quelli, ch'essa nominerà per quest' effetto (in numero per lo meno di cinque) appartiene l'esaminare il bisogno de' Poueri, e determinare il loro soccorso.

2. Quelli, che esamineranno il bisogno de' Poueri, si ricorderanno, che non sono padroni delle limosine, ma semplici Economi e dispensatori: e che, se ne danno a qualch' vno, il quale giudichino in lor coscienza non hauerne necessità, le rubano a' bisognosi, e sono tenuti alla restituzione di tutto ciò, che per colpa loro si haurà dato del bene de' Poueri. Quegli ancora peccano, che per motiuo di abborrimento, ò di vendetta non ne danno a chi la merita.

3. Esaminandosi quelli, che domandano aiuto, non deuono credersi poueri, perche non habbiano molto, ò perche non hanno punto alcun bene, ma conuiene esaminare se hanno l'età, e le forze per guadagnar il pane: nel qual caso non bisogna stimarli come poueri, ma mandarli a lauorare.

In questo numero si deono mettere tutti quelli, che stanno bene da dodeci e tredeci anni, sino a sessanta e sessantacinque. Quanto a'fanciulli di dieci a dodeci anni, in alcuni luoghi, oue è in vso il lauoro della lana, filo, e merletti, possono guadagnarsi il vitto: in altri non lo possono; & in ciò deesi osseruare il costume del luogo, oue sono. L'istesso conuiene dirsi di quelli, che hanno passato sessanta e sessantacinque anni, degli stroppij nelle gambe, che hanno libero l'vso delle mani, degli ammalati di febre quartana, ò mal caduco, che possono almeno guadagnarsi vna parte del loro nutrimento.

4. Gli Esaminatori si ricorderanno altresì, che non è carità il dare ad vn Pouero, più che non si può, ò non si dee dare di limosina: ma è più tosto vna specie di crudeltà verso vn'altro Pouero, poiche dopo hauer dato troppo a quello, non si haurà da poter dar'a questo, il quale morrà per la mancanza d'aiuto; Perochè se non s'hà, per esempio, che vna libra di pane a dare, ò a vn fanciullo di dieci anni, che hà il padre atto a guadagnarsi il vitto, ò ad vn orfano di quattro, ò cinque anni, che morrà, se non se gli dà questo pane; si vede chiaro, che non è carità il darlo a quello, che non ne hà bisogno, mà vna specie di crudeltà il leuarlo all'orfano di quattro, ò cinque anni, il quale morrà, se si dà all'altro, che può e deue esser soccorso altronde, ò che può aiutarsi da sè medesimo.

5. Vn Huomo, e vna Donna, che sono in età di lauorare, possono guadagnarsi il vitto: e ciascun di loro lo può eziandio guadagnar per vno de'figliuoli. E' vero, che se la donna è grauida di sei, ò sette mesi, ò nutrice d'vn figliuolo, che non hà passato vn anno, non può guadagnar quanto vna donna del tutto libera, se l'occupazione di lei non è facile, come sarebbe di vender frutti, ò mercanzia in vna bottega, ò altro simile impiego. Se l'huomo è artigiano; può guadagnar il pane almeno per due figliuoli: anche più, quando fà vn lauoro, ò mestiero, nel quale i suoi figliuoli

di

di noue, e dieci anni possono aiutarlo, come auuiene ad vn tessitore di tela, e di lana, potendo i figliuoli di tal'età innaspare, e far gomitoli, empir i cannelli, e cose simili.

6. Quando il pouero, che domanda aiuto, hà qualche stabile, che non gli renda frutto, la Congregazione può affittarlo, e della rendita aiutar il medesimo pouero, purche non vi sia dubbio, che i creditori ne facciano sequestrare i frutti, e nulla rimanga per esso. Quando hà mobili, ò bestiami, che non possono bastare per suo mantenimento, non conuiene obligarlo a venderli, prima che se gli dia la limosina. Perciochè quando ne haurà mangiato il prezzo, sarà di maggior aggrauio alla Carità, essendo certo, che vn huomo, che hà per esempio vna Vacca, col latte nutrisce vna parte de'suoi figliuoli, e domanda molto poco à Deputati per l'intero lor nutrimento: quando non haurà più quest'aiuto, haurà ragione di domandar maggior sussidio.

7. Se accade, che qualche Minore sia abbandonato da suoi parenti ricchi, ò dal suo tutore, che è obligato a nutrirlo; e se accade altresì, che alcuni rimaritati abbandonino i lor figliuoli del primo letto; ò i figliuoli, che sono commodi non aiutino, oue possono i loro parenti auuanzati in età; ò che alcuni padri dissoluti e beuitori, si scarichino sopra la Congregazione di Carità della spesa e alimento di quelli, ch'essi deono, e possono aiutare; si farà ricorso al Gouernatore, ò altro Giudice, perche vi proueda. Si farà l'istesso per li figliuoli esposti, ò proietti, se si viene in cognizione di quelli, che sono tenuti a nutrirli.

8. Se i Deputati, ò Esaminatori intendono, che i Poueri, che sono aiutati, ò domandano d'esserlo, facciano vita scandalosa per impurità, vbbriachezza, ò vendetta, ò non frequentino i Sagramenti, ò non assistano co'loro figliuoli alla Dottrina Christiana, quando loro si ordina, pregheranno il Curato del luogo a prouederui, e se non s'emendano, saranno esclusi dalla limosina.

9. Si potranno sapere i loro portamenti dalla relazione

de'vicini, ò da altri, che li conoſcono, e ſogliono aiutarli nel loro biſogno.

10. Quando vn Pouero è ſtato eſaminato, e ributtato dalla Congregazione, ſe di nuouo ſi preſenta all'eſamina ſenza hauer ragioni nuoue, e ſi poſſa temere, che con arroganza ritorni ſpeſſo a infeſtar la Congregazione, come auuiene frequentemente, biſogna farlo carcerare, ſi per gaſtigar la ſua importunità, ſi per impedire, che all'eſempio di lui, altri facciano lo ſteſſo.

11. Se ſi ſcuopre, che qualche pouero habbia eſpoſto il falſo al Segretario, ò alla Congregazione per ottener quel, che non merita, biſogna farlo gaſtigare: e ſe qualche altro pouero ne paleſa la furberia, biſogna leuar'al Reo quel che ſe gli da, e la prima volta darlo a chi l'hà denunziato, per dar occaſione a'Poueri d'accuſarſi l'vn l'altro, quando gabberanno la Congregazione.

12. Per isfuggir tutte queſte furberie, non ſi dee mai giudicar'vn pouero sù la ſemplice depoſizione, che fà de' ſuoi biſogni, ſe il Segretario non l'hà ſcritto, e letto alla Congregazione: e dubitandoſi della verità dell'eſpoſto, ſi deue commettere ad vn Deputato d'informarſene, e farne relazione nella prima adunanza.

13. Quando ſi ſaprà, che qualche Pouero accatti dopo hauer riceuuto il pane dalla Congregazione, ſarà gaſtigato ſeueramente in prigione, oue ſi terrà molto tempo, facendogli mangiare il pane aſſegnatogli per la ſettimana. Conuiene altresì gaſtigar con la prigione i padri, e le madri, che riceuendo il pane per li loro figliuoli, li fanno tuttauia mendicare alle Chieſe, e altroue.

* * *

CA-

CAPO V.

De' Poueri, che si possono, e deuono riceuere nell'Ospizio Publico.

1. NEll'Ospizio generale si deono ordinariamente riceuere tutti i Poueri, che non possono viuere altroue, e che sono dell'età determinata dalla Congregazione, come i Vecchj, i giouani, gli orfani, i ciechi, gli stropiati, i paralitici, gli scempij, ò Pazzarelli, purche non sieno furiosi, le zitelle, che stanno in pericolo di perder l'onore, ma non già quelle di mala vita, nè quelle, che lo sono state, acciochè non rechino pregiudizio alla coscienza, ò alla riputazione dell'altre zitelle, che vi sono riceuute.

2. Non si riceuerà nè anche pouero infetto di qualche male contagioso, che può attaccarsi agli altri poueri, come sono le scrofole, la tigna, il canchero, il mal venereo, la lebbra, il mal caduco, la tisichezza, la febbre ettica, & altri simili, ma di fuori s'aiuteranno questi Poueri, finche sieno guariti. Perciò quando si dubiterà della sanità di qualchuno, si farà visitare ò dal Chirurgo, ò da vna Ricoglitrice, ò Mammana, auuanti che s'introduca nell'Ospizio. Ma se v'hà vn'appartamento separato per questa sorte di mali, come anche per le donne dissolute, vi si potranno mettere, purche non habbiano mai communicazione co gli altri Poueri.

3. Quelli, che di ordine della Congregazione si riceueranno, saranno subito scritti nel Libro destinato a quest'effetto, e non potranno vscire se non col medesimo ordine. Quando verranno a morire, ò ad esser rimandati fuori, si scriuerà parimente nel medesimo Libro il lor nome a margine.

4. Quando gli Esaminatori vorranno riceuer nell'Ospizio qualche Pouero, ch'esaminano, se ricusa d'entrarui, note-

noteranno questo rifiuto alla margine del catalogo, doue è scritto il suo nome, e non gli daranno alcun'aiuto, non essendo ragioneuole, che il pouero faccia la legge alla Congregazione, alla quale deue obbedire.

CAPO VI.

De' Poueri, i quali non potendo esser riceuuti nell'Ospizio, deono esser aiutati di fuori.

1. QVelli, che esamineranno i Poueri, che non sono originarij del luogo, ò non ne sono abitanti per il tempo determinato dalla Congregazione, li rimanderanno alla loro Parrochia, se non sono ammalati: nel qual caso non li rimanderanno prima, che sieno guariti, ò se vi possono esserui portati, daranno ordine, che si faccia a costo della Congregazione, se ottener non si può, che ne faccia la spesa la lor Parrochia.

2. Quando esamineranno Poueri ammalati del luogo, non determineranno il sussidio, che conuiene dar loro, se non sono infetti di male lungo e leggiero, ma li raccomanderanno a' Deputati degl'Infermi, per prouederli secondo il loro bisogno, ò di brodo, ò di carne, ò di medicamenti. Se vn'ammalato hà figliuoli piccoli, che alimentaua col suo lauoro, conuerrà somministrar loro il bisogneuole, durante la malattia del Padre.

3. A' Poueri sani, che pigliano la limosina publicamente, non deesi ordinar altro, che pane, e non mai denaro, senza ragioni molto forti e straordinarie, acciochè non lo spendano malamente, e dopo hauerlo speso non sieno costretti a mendicare. Se il Pouero hà bisogno d'esser souuenuto del tutto, se gli dà ordinariamente vna libbra, ò sedici oncie di pane al giorno, il che basta per assicurarlo dalla morte, non intendendo la carità di nutrirli grassamente, quando ella non hà da poter dare maggiori limosine. Aiutandosi qual-
che

che capo di famiglia, che habbia parecchi figliuoli piccoli, quando se gli dà il pane per lui, si dà il modo di spender'il denaro, che costerebbe quel pane, in qualche cosa per li suoi Figliuoli.

4. Bisogna dar a'Poueri meno aiuto nell'estate, e nel tempo, in cui possono lauorare, che nell'inuerno, quando loro manca il lauoro, si perche non s'auuezzino all'infingardaggine, si per risparmiar loro le limosine per quando ne hauranno più bisogno.

5. Si può ordinar grano in cambio di pane, quando questa sorte di limosina riesca più comoda a' Poueri, e alla Congregazione, come auuiene quando il numero de'Poueri è piccolo, e stanno assai lontano dal luogo, oue suole farsi la distribuzione publica.

6. Quando si dice nel Capo VI de gli Esaminatori, che debbano sempre ordinar pane, e non mai denaro a' Poueri di fuori dell'Ospizio, perche non se ne seruano male, si lascia nondimeno libero a' Deputati il dare qualche volta denaro più tosto, che pane a certi Poueri, de'quali non dee temersi il mal' vso. Quanto agli altri Poueri, a' quali si dà solamente pane, si possono far dispensar di volta in volta gli auuanzi della tauola, che si mandano giornalmente dalla Città, tenendosi vn catalogo de'più bisognosi, che i Deputati daranno al Maestro di Casa, perche gli auuisi di venirne a pigliare.

***

CA-

CAPO VII.

De i Poueri, che non hanno impiego, e lo cercano per guadagnar il vitto.

1. VI sono Poueri molto infingardi, i quali quando ſi dice loro, che vadano a lauorare, ſenza dar la limoſina, riſpondono, che non trouano impiego. Sopra di che è da notare, che ſe non ne trouano, ſiegue ordinariamente per colpa loro; perciochè quando ſe ne dà loro, lauorano ſi lentamente, che veduta la loro pigritia, non ſi vogliono più adoprare: ouero ſe ſono artigiani ſono poco fedeli, in modo che altri non ſe ne può fidare: ò pure ſono lauoranti, che ſono faſtidioſi e cari, e vogliono più toſto ſtar a far nulla, che andar a giornata, ſe non ſi da loro tutta la mercede, che domandano, ſtimando che ne vada il loro intereſſe e onore, a lauorare, come gli altri, a sì vil prezzo. Altri, che hanno guadagnato denaro per alcuni giorni, in vece di riſparmiarli per quando non hauranno impiego, lo beuono all'oſteria, ò lo giuocano, e poi pretendono di viuere di carità, come operarij, che non trouano da guadagnare. Tutti queſti deono eſſer ributtati, e non mantenuti a danno de' Poueri.

2. Si trouano ancora huomini ſcoſtumati e diſſoluti, che guadagnano di che nudrir i loro padri, e i loro figliuoli, e nondimeno giuocano, ò beuono tutto ciò, che dourebbono impiegar a nudrirli, e gli abbandonano ridotti alla neceſſità di mendicare. Gli Eſaminatori perciò non deono ordinar limoſine a queſti mendici, che poſſono eſſer alimentati da'loro figliuoli, e da'loro padri, perche ſe gli hanno abbandonati dianzi alle limoſine, che dauano loro perſone caritateuoli, quando vedranno nell'auuenire, che l'accattare è prohibito, e che non potranno più trouar limoſina, ſaranno coſtretti, per beſtiali che ſiano, ò dalla com-

paſſio-

paſſione naturale, ò dagli ordini del Gouerno, a ſpender in lor nutrimento quel che ſcialacquano al giuoco, e all' oſteria.

3. Vi ſono poueri lauoranti, e poueri artigiani, i quali per faticoſi e per fedeli che ſieno, mancano bene ſpeſſo d'impiego, perche gli abitanti del luogo ſono ſi poco comodi, che non hanno di che pagarli; e s'aiutano l'vn l'altro, ſenza cercar mercenarij.

3. Per trouar'impiego, ſarebbe bene ordinare a'Cercatori di procurarne loro tra gli abitanti, che cercano lauoranti, e deono anteporli agli altri operarij del luogo, che non ſono più abili, nè così biſognoſi. I Curati poſſono cooperar colle loro eſortazioni, ò pure conuiene conſigliar i medeſimi lauoranti d'andar altroue a cercar lauoro, eſſendo certo, che vi ſono molte Città, e Parrochie in campagna, doue mancano buoni operarij: finalmente conuiene conſigliare qualche Signore, ò qualche perſona ricca del luogo a fabbricare, ò a far riparazioni publiche, che poſſono dar a molti miſerabili il modo di guadagnare il vitto della loro famiglia, che per li Ricchi è vna ſpecie di limoſina aſſai riguardeuole auanti a Dio.

4. Quanto a'fanciulli, e giouani, che hanno paſſata la vita nell'ozio, e nell'accatto, e da che la mendicità è proibita, non ſanno in che occuparſi, benche ſieno in età da poterſi procacciar il pane, poſſono aiutarſi nel ſeguente modo, quando non ſono riceuuti nell'Oſpizio. Vi hà in qualche paeſe perſone, le quali ò per carità, ò per ſalario che ſi dà loro per certo tempo, inſegnano in qualche caſa deſtinata a queſt'effetto a'fanciulli, e pouere fanciulle, filare, innaſpare, ò aggomitolare, far calzette di lana e ſeta, e merletti. Mentre imparano in queſto modo, la Congregazione può prouederli del pane, finche ſieno ſufficientemente ammaeſtrati: e dipoi queſti inſegnano a'loro domeſtici, e così tutta la famiglia, e tutta la Parrochia viene occupata, e i mercatanti introducono commercio con eſſi, ſomminiſtrando

do continuamente lauoro. Per l'esecuzione di questo pensiero si può far ricorso a'mercatanti ò del luogo, ò delle Città vicine, i quali volentieri, ò per carità, ò per interesse fauoriranno quest'impresa.

5. Quel che si dice de'fanciulli, e giouani, può intendersi ancora delle persone d'età, che non sanno in che occuparsi per procacciarsi il vitto, quando non possono più mendicare.

6. In tanto i Deputati possono disporre vna zitella di tredici, ò quatordici anni, per esempio, a guadagnarsi il pane in questo modo. Per vno ò due mesi, conuiene darle lino, ò canape raccolta da'cercatori, ò comprata, cominciando dalla grossa fin che ne sappia filar di più fina. Qualche donna del vicinato, se occorre, le insegnerà in breuissimo tempo filar alla conocchia, ò rocca, ò al filatoio. Si venderà il suo filo al mercato: del prezzo si comprerà altra canape, e in due mesi guadagnerà della sua fatica qualche cosa. In questo tempo la Congregazione le darà pane per suo alimento: dipoi si lascierà a lei, ò a qualche altra il denaro, che haurà guadagnato per comprar altro lino, che sarà tutto suo: e hauendo essa questo picciolo capitale, venderà ogni settimana il suo filato, e del guadagno si alimenterà, e di più haurà sempre il medesimo capitale. Si può far la medesima carità alle Donne attempate, e allegerir i Deputati dalla spesa, che fanno per mantenerle.

7. Vi sono giouanetti di dieci, ò dodici anni, così industriosi, e operanti, che mai non accattano, e si guadagnano molto bene il vitto, occupandosi in varij esercizij, che s'incontrano nelle varie stagioni dell'anno, a mondar i campi la primauera, a spigolar nell'estate, a raccoglier frutti nell'autunno, a vender fascj di legna nell'inuerno, a raccor fragole nelle macchie, erbaggi per l'insalate, conchiglie alla riua del Mare, & altre cose simili. Questi esempj deuono mettersi innanzi agli altri della medesima età, i quali dopo la proibizione di mendicare, non sanno in che occu-

parsi per guadagnarsi il vitto, poiche quel, che facilmente si fà da qualchuno, può imitarsi dagli altri della stessa età, e della stessa forza, e robustezza.

8. Vi sono qualche volta Poueri vergognosi, che potrebbono segretamente guadagnarsi il vitto, se hauessero impiego, come sono alcuni Signori, e Signore di qualità, che non ardiscono profferirsi a pigliar da lauorare, come la gente bassa; conuiene procurar loro segretamente qualche impiego onorato, che possano far in lor casa, come sarebbe trascriuere, e copiare scritture, cucire abiti per sartori, camiscie per Mercanti, & altri simili lauori, a'quali si stimano atti, e che la carità industriosa può procurar loro, e farli pagar segretamente.

CAPO VIII.

La necessità, e i modi di sbandir la Mendicità.

E' di grandissima importanza, che i Deputati dell'Ospizio Generale, e della Congregazione di Carità conoscano, e credano, che il fine principale di tali fondazioni è d'impedire la mendicità ne'loro Paesi, altrimenti non solo non farebbono punto quelche più brama il Sommo Pontefice, ma non possono, nè deono sperare, che la lor fondazione duri, finche si tollerano i Poueri, per molte ragioni.

La prima è, che la mendicità suol'essere l'origine di molti mali, impietà, impurità, sedizioni, scandali, e d'altri vizj, che impediscono le benedizioni e grazie del Cielo, e ne traggono sopra il Publico i gastighi, e le disgrazie.

La seconda, che gli Ospizj, e le Congregazioni di Carità, che non hanno mai entrata sufficiente per mantener i Poueri, se non riceuono le limosine volontarie degli Abitanti caritatiui, nulla possono sperare, quando i Mendici con importunità le strappano loro, per così dire, dalle

dalle mani, e li mettono in istato di non poterle dare a' Deputati.

La terza è, che i medesimi Abitanti lusingati dalla speranza di esser liberati da questa sorte d'importuni, che gli assediano per tutto nelle Chiese, nelle strade, alle porte, e nelle Case: e che bene spesso loro rubano, e mobili di casa, e frutti di campagna: vedendo che gli Ospizij, e le Congregazioni di Carità non gli assicurano e saluano da sì fatta persecuzione, non possono più stimare, nè fauorir tali fondazioni, le quali non sono quel che loro si daua ad intendere, & al più diuentano Conseruatorij per solleuamento d'alcuni particolari. Perciò è importantissimo il metter in opera i seguenti modi per esterminar per sempre la mendicità.

Il primo è procurare, che il Gouernatore proibisca il mendicare sotto pena della prigione, e raccomandi agli Abitanti di non dar mai limosina a questa sorte di gente, che ardisce contrauenire a tal diuieto giustissimo e ragioneuolissimo, mentre si tratta d'impedir vn disordine tanto nociuo al publico: e per questa medesima ragione tutti sono tenuti ad obbedire.

Sopra di che non bisogna hauer riguardo à quella sciocca compassione d'alcuni ignoranti, i quali s'immaginano, che sia contro la carità christiana il metter prigione vn pouero, che domanda la limosina per l'amor di Dio, e di Giesù Christo, come se sotto pretesto di questo bel nome, hauesse diritto di trasgredir le leggi del Gouerno, di scandalizzar il Publico, e d'introdurre la disubbidienza a' Magistrati, la ribellione, e la sedizione: e non fosse lecito impedirlo, per l'arroganza, che hà di coprirsi col velo della Religione. Iddio punì con la morte i due figliuoli d'Aaron, per hauer hauuto ardire d'adoprar fuoco profano ne' sacri Incensieri. Punì di morte vn Profeta, il qual dopo hauere scomunicato Roboam, riceuette contro al diuieto di Dio la limosina d'vn'altro, che si diceua Profeta,

e d'hauer ordine da Dio di dargliela, e non si ardirà impedir vn pezzente, che non si conosce, e che è forse vn furfante, vn concubinario, vn sedizioso, quando trasgredisce vna legge così santa, e si necessaria al ben publico? Se dite, che quel pouero mendicante non sà la proibizione, vi si risponde, che se egli è della Città, non può ignorarla; perche è stata publicata, e si sono gastigati i disubbidienti: e se è forestiere, ò nuouamente venuto, è auuertito da' Portinari, e dagli abitanti della proibizione, e se gli addita il Deputato, a cui dee far ricorso per hauer la limosina, se la merita: e se accade, che i Birri lo menino prigione senza cagione, il Deputato vi prouederà, e lo farà mettere in libertà.

Il secondo modo d'impedir la mendicità, è hauere vna, ò più persone abili a fermar e pigliar i poueri, per metterli in prigione, se ardiscono accattare. Per far la scelta di queste, e affezionarle a tal'impiego, non bisogna risparmiar lo stipendio, che conuiene dare: essendo certo, che se impediscono affatto il mendicare, faranno venir all'Ospizio tutte le limosine, che sarebbono date a' Mendici; e l'Ospizio per vno scudo, che darà, ne guadagnerà cento per mezzo loro. Acciochè facciano bene il loro vffizio, fà bisogno, che la Congregazione li protegga, e procuri, che i Magistrati ancora li proteggano contro chi ardirà insultarli di fatti, e di parole, e si puniscano esemplarmente i trasgressori, altrimenti non hauranno ardire, e parecchi gl' insulteranno arrogantemente.

E' bene altresì, che la Congregazione nomini vn Deputato per osseruar la diligenza, e negligenza di questi Ministri, i quali di quando in quando douranno riccorrere a lui, e rendergli conto de' loro andamenti.

Il terzo è dar ordine, che i Portinari delle Porte della Città arrestino i Vagabondi, e li consegnino a' Birri, ò almeno impediscano l'entrata nella Città, e auuertiscano i Pellegrini, e altri Passaggieri, che parranno men-

dici di andar dal Deputato de'Passaggieri, insegnando il luogo, doue lo troueranno: e faccia loro vedere la proibizione, che vi è di accattare. E se occorre dar qualche salario a queste guardie, non si risparmierà per le ragioni dette di sopra.

Il quarto modo è osseruar puntualmente la distribuzione del Pane, ordinata dalla Congregazione a' poueri della Città, che haurebbono ragione di mendicare senza questo aiuto. Conuiene similmente dar ordine, che se qualche nuouo pouero cade in necessità fra settimana, auanti che si aduni la Congregazione per prouederui, il Deputato de' passaggieri, ò quello degli Ammalati, ò qualche altro, che parrà alla Congregazione, vi proueda: e acciochè i Poueri non gabbino i Deputati, pigliando pane, dappoi che è passato il tempo, ò il bisogno, che ne haueano, come auuiene quando alcuno della famiglia, a cui si daua, è guarito, ò morto, ò assente; si deono deputare Visitatori, i quali vadano almeno vna volta al mese a visitar le case delle famiglie, alle quali si dispensa il pane; per farne mutar la distribuzione, quando occorre. Quando questa visita non si faccia spesso, si commetteranno molte frodi.

Il quinto modo vsato nelle Città grandi, è, che la Congregazione si raduni, senza mai mancare, due volte la settimana: vna per attendere solamente a gli affari, che riguardano l'Ospizio, come le liti, l'amministrazione, le fabriche, le prouisioni, i conti, e cose simili: e l'altra vnicamente per esaminar i poueri, che domandano d'esser riceuuti, ò aiutati di fuori nelle proprie abitazioni, acciochè non vadano accattando.

Il sesto, che può praticarsi nelle Città grandi, è stabilire in varie contrade, piccole Congregazioni ausiliarie sopra tutti i Poueri del loro vicinato, le quali piglino informazione di essi, notandone i bisogni, e i portamenti per darne vna perfetta notizia alla Congregazione, come anche

procurino, che i birri facciano il loro vfficio per impedir giorno, e notte il mendicare.

Queste Congregazioni ausiliarie sono composte d'vno, ò più Deputati dell'Ospizio, di qualche Ecclesiastico della contrada, e di altre persone riguardeuoli, e zelanti, e di buona volontà, le quali s' affezionano a quest' impiego, e particolarmente d' informarsi de' poueri per procurar i loro bisogni, e impedir, che i Deputati dell'Ospizio sieno ingannati, come anche per fare, occorrendo, le cerche nelle Chiese, e nelle case della contrada, in tempi prescritti, consegnando quel che raccoglieranno al Riceuitore dell' Ospizio.

Per queste piccole Congregazioni si prescriueranno insieme co' Deputati dell' Ospizio, Regole particolari, e adattate: e si conuerrà de' giorni dell'adunanza per gli Vfficiali di esse, e de' modi propij per aiuto della Congregazione dell'Ospizio.



C

RE-

REGOLE
De' Deputati dell'Ospizio Generale.

PARTE II.

CAPO PRIMO.

Regole de' Visitatori.

1. L' VFFICIO de' Visitatori è di tanta importanza, che tutto il buon' ordine dell' Ospizio, e la durata sua dipende dalla loro diligenza, in prouedere, che non vi entri alcun disordine, e in faruì osseruar le Regole della Congregazione.

2. Continueranno nella loro carica, ò tutto l'anno, ò tutto il tempo prescritto dalla Congregazione, dopo il quale la medesima Congregazione ne nominerà altri, e saranno sempre sette: douendouene esser vno per ciascun giorno della settimana, se la Congregazione non giudica più profitteuole, che ciascheduno di loro serua tutta vna settimana intera.

3. Ciascheduno Visitatore farà la sua visita nel giorno della settimana, che egli haurà scielto, e nell' hora, che gli sarà più comoda: e più puntualmente che potrà, osseruerà la pratica, e l' Istruzioni stampate, e poste quì appresso. E se gli soprauuiene qualche impedimento nel giorno assegnato, potrà pregar qualche altro Visitatore, ò il Deputato delle Visite, che supplisca in suo luogo.

4. Per cominciar la visita, dopo essere stato nella Cappella, domanderà il libro delle Visite, che deue stare ò nelle

mani dell' Economo, ò Maestro di casa, ò chiuso nel luogo destinato à questo effetto, di cui ciascun Visitatore haurà vna chiaue. Leggerà tutto quel che i Visitatori antecedenti vi hanno raccomandato: s'informerà, s'è stato eseguito, e ordinerà che lo sia quanto prima. Dipoi visiterà tutto l'Ospizio: prouederà a' disordini se ve ne troua: chiamerà gli vfficiali domestici, per sapere ciò che hanno da proporgli: e ascolterà eziandio i Poueri, che hauranno qualche cosa da dirgli.

5. Alla fine scriuerà la sua visita nel libro, che lascerà nell'Ospizio, raccomandando quello che stimerà necessario, e lo leggerà, ò significherà a gli vfficiali, ò ad altri, che dourà esserne auuisato, sottoscriuendolo. E notandoui qualche cosa, che debba proporsi alla Congregazione de' Deputati, scriuerà alla margine di questo Articolo le parole *alla Congregazione*. E ancorchè nulla habbia a notare nel libro, non lascerà di scriuere, e sottoscriuere la sua visita.

6. Quando occorrerà aprire le cassette de' Cercatori in presenza degli vfficiali domestici, darà il trentesimo a quelli, che le hauranno portate: che lo daranno da serbare a qualche vfficiale: buttando il resto nella cassetta delle limosine dell'Ospizio: e chiuderà le cassette, e metterà le chiaui nell' armario, ò nello scrigno, del quale ogni Visitatore, e il Deputato delle Visite deue hauer vna chiaue, ma non altri.

CAPO II.

Regole del Deputato delle Visite.

1. A Lui tocca dar ordine per l'esecuzione di tutto ciò, che sarà ordinato da' Visitatori, accioche le loro visite non sieno inutili all' Ospizio. Visiterà l'Ospizio più spesso, che sarà possibile: e supplirà in mancanza, ò assenza de' Visitatori, notando nel libro comune quel, che giudicherà douersi raccomandare, in modo che nulla ordini di contrario a quel che vn'altro Visitatore haurà raccomandato,

se la Congregazione non lo stimasse a proposito: e se vedesse nel libro, che i medesimi Visitatori raccomandassero alcune cose opposte, e contrarie per mala intelligenza tra loro, farà sospender l'esecuzione degli ordini dell' vltimo, fin tanto che la Congregazione informata habbia esaminata la cosa, ò che l'vno de' Visitatori habbia mutato opinione, e sia conforme al parere dell'altro.

2. Nell'adunanza della Congregazione darà ordine, che si legga a'suoi tempi quel, che si troua nel libro delle Visite da leggersi alla medesima Congregazione, e osseruerà, ch' il Segretario scriua la decisione nel libro delle deliberazioni.

Esempio della pratica de' Visitatori dell'Ospizio Generale.

Domenica primo giorno di Gennaro, Io hò fatta la mia Visita, e hauendo trouato, che Pietro N. giouine di 15. anni s'era introdotto nell' Ospizio senza esserui riceuuto dalla Congregazione, io l' hò rimandato fuori. Io hò inteso che la nominata Iacomina hauea voluto ripigliar, e ricondurre a casa la sua figliuola Caterina N. di anni 16. e perche si dice, che sarebbe in qualche pericolo, stando con la madre, io hò proibito al Portinaro, e al Maestro di Casa, che permettano alla madre di parlar alla sua figliuola, fino a nuouo ordine della Congregazione. LODOVICO N.

Lunedì 2. Gennaro. Io hò fatta la mia visita, e hò trouato, che Giouanni N. riceuuto dalla Congregazione non era stato visitato dal Chirurgo prima di entrar nell' Ospizio. Io l' hò fatto visitare, e perche gli hà trouate le scrofole, hò raccomandato al Maestro di Casa di tenerlo separato di letto, e di tauola da tutti gli altri, e d'auuisarne la prima Congregazione. Francesca N. essendosi ammalata, e il Medico giudicando, che debba mandarsi allo Spedale, hò raccomandato al Maestro di casa di faruela portare subito. GIOVANNI N.

Martedì 3. Gennaro. Io hò fatta la mia visita, e hauen-

uendo trouato diuerse donne senza impiego, Io hò raccomandato al Maestro di casa di comprar subito lino, e canape per farle filare. Io hò giudicato altresì, che fosse bene, che quanto prima la Congregazione procurasse di occupar i fanciulli in qualche esercizio conueniente alla loro età, come far calzette di lana, merletti, ò qualche altra cosa simile, e che vi sia qualche persona, che loro insegni, ò per carità, ò salariata. Sono stato auuisato, che Giacomo N. vscì hieri dall'Ospizio senza licenza al dispetto del Portinaro della gran Porta, e che era stato a bere in un Osteria: Io hò raccomandato al Maestro di casa di farlo digiunar oggi in pane, e acqua, e l'hò minacciato della prigione, se ricade in simil mancamento. TOMASO N.

Mercordì 4. Gennaro. Io hò fatta la mia visita: e hò inteso, che Francesco N. giouinetto, non si diportaua bene: e che quando si manda con la cassetta a cercar alle porte delle Chiese, è immodesto: che in casa hà battuto due suoi compagni: che essendo in letto non fà altro che ciarlare forte, e inquietar tutti quelli della sua Camera. Perciò hò raccomandato al Maestro di Casa di gastigarlo, e proibito che più si mandasse alla cerca: e l'hò minacciato, che se non sarà sauio, si metterà tre giorni nella prigione de' Poueri a pane, e acqua. Essendo il Portinaro della gran Porta indisposto hò messo in suo luogo per qualche tempo Giuseppe N. E perche la Portinara dell'Appartamento delle Donne non faceua bene il suo vfficio, hò messo in suo luogo Giouanna N. PIETRO N.

Giouedì 5. Febraro. Hò fatta la mia visita: e perche il Sig. N. hà mandato all'Ospizio in questo stesso giorno vna limosina di trenta moggj di grano: 60. canne di tela, e 4. boccali di olio, hò fatto incontanente radunar tutt' i Poueri nella Capella a pregar Dio per questo Benefattore, e per la persona defunta, per requie della quale egli mandaua la limosina. Hauendomi il Maestro di casa fatto vedere alcune crepature in vna muraglia, che minaccia rouina; Io

gli

gli hò raccomandato d'auuisarne i Deputati nella prima congregazione.

Francesco N. non essendosi rauueduto dal gastigo dato hieri: nè hauendo temuto la minaccia del Visitatore, l'hò fatto mettere nella prigione de' Poueri, e raccomandato al Maestro di casa di teneruelo sino alla sera: e di non dargli in tutto quel giorno se non pane, & acqua. Io hò trouato nella medesima prigione vn pouero della Città, che vi era stato posto tre giorni fà, per hauer accattato, benche l'Ospizio gli dia il pane ogni settimana: l'hò fatto vscire, con minaccia, che se ricade nel medessimo fallo, sarà gastigato seueramente. Essendo la giornata assai bella, hò raccomandato di condur i Poueri a spasso: non essendoui stati dopo quindici giorni.

Renato N. hauendomi domandata licenza d'andar a vedere, e seruire sua madre, pericolosamente ammalata, tre miglia lontano dalla Città, gliel'hò conceduta: e che possa restarui, quanto sua madre haurà bisogno di lui; con questa condizione però, che standoui più di sei giorni domandi nuoua licenza. STEFANO N.

Venerdì 6. Gennaro. Io hò fatta la mia visita: e hauendo trouato, che non si era per anche del tutto eseguito ciò, che era stato raccomandato Martedì per l'occupazione delle Donne attempate, le quali in vece di filare passano il tempo a ciarlare, e a contrastare al fuoco; hò raccomandato al Maestro di casa, che, lasciata ogni cosa, egli esequisca oggi quello che gli è stato raccomandato. Hò trouato che Guglielmo N. haueua preso tabacco in fumo nell'Ospizio, contro la proibizione: gli hò rotta la pippa, e minacciato che sarà cacciato dall'Ospizio, se ricaderà in questo fallo.

GIVSEPPE N.

Sabbato 7. Gennaro. Hò fatto la mia visita, & hò trouato tutte le cose in buon'ordine. ANDREA N.

CA-

CAPO III.

Regole del Segretario.

1. IL Segretario haurà due Libri, ò Registri per suo vso, e nel primo scriuerà tutte le deliberazioni della Congregazione, e ne metterà il compendio in margine. Nel secondo scriuerà i Poueri, che domandano aiuto, mettendo nel fine per ordine alfabetico il nome del capo di ciaschedunа famiglia pouera, che è scritta: il numero, che rimanda alla carta, dou'ella è scritta, acciochè si possa facilmente trouare, quando occorre.

2. Quando la Congregazione si radunerà ne' giorni ordinarij, leggerà quel che fù stabilito nell'vltima adunanza, per vedere, s'è stato eseguito. Leggerà similmente ciò, che sarà notato nel libro de Visitatori douersi proporre alla Congregazione: e nel suo libro delle deliberazioni metterà ciò, che sarà stabilito in ciascuna adunanza: e al fine presenterà il medesimo libro a quelli, che lo deono sottoscriuere, auanti che escano.

3. Haurà pensiere di auuisare, ò far auuisare, quando dalla Congregazione si sarà dato qualche ordine per alcuno, che sia assente: quando si sarà deliberata cosa appartenente a persona particolare: e quando si raccomanderà qualche negozio al Gouernatore, ò qualche infermo a' Deputati, che deono hauerne cura.

4. Nel secondo libro scriuerà tutt'i Poueri, che accattano, e domandano d'essere scritti, senza ricusare alcuno: ricordandosi, che non istà a lui, ma a tutta la Congregazione il giudicare, se debba esser ributtato, o soccorso. Nondimeno se il medesimo Pouero fosse stato esaminato poco auanti, e che non gli fosse soprauenuta nuoua necessità, non lo scriuerà; ò se lo scriue, farà menzione del giudizio fattone dianzi dalla Cougregazione.

5. Non

5. Non si scriueranno quelli, che non hanno mai accattato, nè riceuute limosine in publico, se non si conosce, che sieno caduti in necessità: non si scriuono nè anche i Poueri Vergognosi, che sono di tal condizione, che non possono con riputazione domandare, nè riceuer publicamente la limosina, ma si notano separatamente in vna lista segreta, la qual si dà al Deputato de' Poueri Vergognosi, acciochè di nascosto gli aiuti. Sopra di che conuiene stare auuertito di non metter in questa nota i Poueri superbi, cioè lauoranti, ò artigiani, che non sono d'vna condizione, che debbano nascondere la loro pouertà.

6. Scriuendo vna famiglia incomincierà sempre dal capo di essa, e noterà distintamente tutte le circostanze, e articoli quì sotto, coll'ordine e modo, che siegue. 1. Il nome del capo della famiglia. 2. Il cognome. 3. Il sopranome se ne hà. 4. L'età. 5. Il mestiere, ò altra professione, benche non l'eserciti più. 6. L'infermità. 7. Il nome, sopranome, età, e infermità della moglie. 8. Il numero de'loro figliuoli in generale. 9. Il nome, età, esercizio, & infermità di ciascheduno di loro. 10. I beni mobili, e stabili, che hanno. 11. Se hanno accattato, e da quanto tempo. 12. Se sono natiui, ò venuti di fuori; e bisogna notare da quanto tempo, & il luogo della nascita. 13. La Parocchia. 14. La strada, e la casa doue abitano.

7. Benche in vna famiglia non vi sia, se non vn domestico, che accatti, ò domandi soccorso, bisogna scriuerli tutti, acciochè la Congregazione giudichi, se questi sono in istato, e obligo di aiutarlo, ò se conuerrà, che sia soccorso dalla Congregazione.

8. Se i Poueri sono nati nella Parrochia, non si esprime punto: ma se sono venuti altronde, si dee notar il luogo della nascita, e specificar da quanto tempo sono venuti, e se sono venuti a mendicare: il che si può sapere da'loro vicini, quando si hà dubbio della sincerità di questi Poueri.

9. Darà al Distribuitore del pane la lista de'Poueri, a' quali

quali la Congregazione ordinerà di darne, e auuiſerà ſimilmente, quando ſi accreſcerà, ò diminuirà il pane di qualcheduno.

10. Quando occorrerà mutar i libri del ſuo vfficio, procurerà che ſieno tutti d'vna forma vguale, e conuerrà far lo ſteſſo degli altri libri appartenenti all'Oſpizio.

Eſempio della maniera di ſcriuere i Poueri, che domandano aiuto.

Giacomo N. di anni 40. ſtroppio nella mano deſtra: lauorante: vedouo: ſenza figliuoli: mendicante. Parrochia N. ſtrada N.	*All'Oſpizio.*
Catarina N. vedoua di N. calzolaro d'anni 35, riuenditrice hà due figliuoli mendichi, Giacomo d'anni 14 che ſtà bene, e Margherita di anni 8 ſenza Educazione. Parrochia N. ſtrada N. domanda pane per li ſuoi figliuoli.	*Ricuſa l'Oſpizio per la ſua figliuola.* *Ributtata.*
Maddalena N. Vedoua di N. calzolaro di anni 40 inferma, hà 3 figliuoli mendichi. Giouanni d'anni 12 ammalato di ſcrofole, Giuſeppe d'anni 9, e Giouanna di 4. Parrochia N. ſtrada N.	*Giuſeppe all'Oſpizio.* *Agli altri dieci Libre di pane.*
Gaſparo N. orfano d'anni 18 natio di N. ſtà in Città dopoi ſei anni, ozioſo, e men-	*Ributtato.*

dico.

dico. Parrochia N. ſtrada N.	
Giouanni N. calzolaro cieco, e ſtroppiato nel braccio deſtro, mendico d'anni 40. ſua Moglie, Giouanna N. della ſteſſa età aſſai robuſto, fruttaruola, hanno cinque figliuoli. Pietro d'anni 20, compagno calzolaro, Iſabella d'anni 18. lauora a giornata, Giouanna di 9. anni, Giouanni di 8, Franceſco di 4.	*Giouanna N. d'anni 9) Giouanni N. di 8.) all'Oſpizio. Al padre otto Libre di pane.*
Pietro N. lauorante di anni 60: ſtroppio nella mano ſiniſtra, vedouo: ſenza bene, e ſenza figliuoli, venuto dopo 10. anni da N. mendicante dopo 4 anni ſenza domicilio.	*Ricuſa l'Oſpizio. Ributtato.*
Pietro N. ſopranomato la Roſa, calzolaro d'anni 70. quaſi cieco. Giouanna N. ſua moglie della ſteſſa età, Parrochia N. Strada N. Caſa N. ſenza figliuoli, e poueri mendici.	*Si daranno loro ogni ſettimana dodeci libre di Pane.*
Giouanni N. di ſedici anni venuto nella Parrochia N. ſei meſi fà, mendico, & ammalato di ſcrofole.	*Rimandato alla ſua Parrochia.*
Giacomo N. lauorante vedouo d'anni 30. ammalato da otto giorni, di febbre continua,	*Durante la malattia raccomandato al Deputato de' Poueri infermi, e intanto*

con

con due figliuoli. Pietro di 4. anni, e Gioanna di 6. Parrochia N. Strada N. nòn hà mai accattato. — *per li figliuoli, dodeci libre di pane.*

Andrea N. Orfano di cinque anni, che accatta, e dorme ſotto i portici, ò alle porte, hauendo nella Parrochia vn Zio ricco, che non l'aiuta. Parocchia N. Strada, N. — *Il Riceuitore pregherà il Gouernatore a far condannar il Zio ad aiutarlo. Intanto otto libre di Pane.*

Giouanni N. ſopranomato Gioanino, lauorante di 45. anni, Caterina N. ſua moglie della ſteſſa età, hanno cinque figliuoli, il primo Pietro ſeruitore, Maddalena d'anni 12. cieca, Anna di dieci, e Carlo, e Nicolò ſotto 4. anni. Parrochia N. Strada N. — 12. *Libre di Pane.*

Vgo N. di anni 12. cieco, e ſtroppio d'vna gamba, non potendo caminare, portato dalla Parrochia 12. miglia lontano per cercar la limoſina. — *Il Riceuitore darà ordine, che la ſua Parrochia lo mandi a pigliare a ſue ſpeſe, ò che vi ſi porti a ſpeſe della medeſima Parrochia, ò ſe non lo può conſeguire, a ſpeſe della Congregazione.*

Intanto 8. *libre di pane per lui, e per quelli, che ne hauranno cura ſino al ſuo ritorno.*

Giuſeppe N. orfano d'anni 15. ſenza parenti, che hà laſcia- — *Il Signor Deputato è pregato procurargli vn'impiego, e*

to

to vn seruizio: e non ne vuole cercar altro; volendo più tosto mendicare. Parrochia N. Strada N.

se non l'acetta, sarà ributtato.

In tanto quattro libre di pane.

Renato N. d'anni 40. rimaritato con Berta d'anni 35. non hà se non vn figliuolo del primo letto, Pietro di noue anni, che la matregna hà cacciato di casa, e và accattando. Parrochia N. Strada N.

Il Riceuitore pregherà il Gouernatore farli condannar a ripigliar il figliuolo, e a rimborsar la Congregazione di quel che spenderà al mantenimento del medesimo.

Intanto 6. libre di pane.

Francesca N. orfana d'anni 12. serua, non hauendo nè biancheria, nè abiti, quasi ignuda, senz'alcun modo d'hauerne, perche quelli, che la tengono per carità, sono quasi poueri, come è ella. Parrochia N. Strada N.

I Cercatori della contrada, oue stà, procureranno di cercarle qualche biancheria, e vestito, che manderanno per questo al Guardaroba.

Esempio de gli errori, che si sogliono fare, scriuendo i Poueri, e la maniera di correggerli.

Errore.

La Vedoua di N. carica di parecchi figliuoli poueri.

Si corregga.

Giouanna N. Vedoua di Pietro N. d'anni 40. tessitore, carica di 4. figliuoli Girolamo d'anni 20. in seruizio. Marta d'anni 10 stroppiata, e Gioanna di 6 anni, e Francesca di 4. Parrochia N. Strada N. Marta, e Gioanna accattano per le strade.

Dodici libre di pane.

Errore.	*Si corregga.*
Il Figliuolo di Gioanni la Violetta ſtroppio, e mendico.	Gioanni N. ſopranomato la Violetta calzolaro di anni 60. e Anna ſua moglie d'anni 50. hanno tre figliuoli Vgo, e Pietro di 20 e 25 anni, del meſtiero del padre, i quali lauorano con lui: è Paolo d'anni dieci ſtroppio, e mendico. *Ributtati.*

Errore.	*Si corregga.*
La Montagna pouero giouane, e mendico.	Luigi N. ſopranomato la Montagna, orfano di anni ſedici, ſtroppiato nella mano ſiniſtra, venuto quà tre meſi ſono per mendicare. *Rimandato alla ſua Parrochia.*

Errore.	*Si corregga.*
Gli Orfani di N. che ſono molto poueri.	Giacomo N. orfano di 13 anni, Giuſeppe ſuo fratello di 9, e Margarita ſua ſorella di 8, che non hanno parenti, nè ricouero. *Il Riceuitore procurerà impiego al più grande, e qualche famiglia che pigli cura degli altri due, con piccola ricompenſa. In tanto 14 libre di pane.*

CAPO

CAPO IV.

Regole del Riceuitore.

1. HAurà cura di riceuer l'entrata de' Poueri secondo l'ordine della Congregazione, e di riceuer le limosine incerte, che da'cercatori gli saranno consegnate, le quali registrerà subito nel suo libro col Millesimo: e lo sottoscriuerà dopo hauerlo fatto sottoscriuere da qualch'vno di quelli, che gliele consegneranno, ò da qualche altro, per chi non potrà sottoscriuere.

2. Registrerà similmente nel medesimo libro tutto quel, che si trouerà nella cassa domestica delle limosine, la quale s'aprirà ogni mese, e nell'altre cassette delle Chiese, case, e botteghe, che andrà a vedere, quando occorre, col Deputato delle cassette, e con quello, che la Congregazione nominerà: scriuendo nel suo libro quel che trouerà in ciascuna cassetta: e nella stessa maniera lo farà sottoscriuere.

3. A'Deputati de'Poueri infermi, Vergognosi, e Passaggieri, darà quel'che ordinerà la Congregazione: del che gli renderanno conto ogni mese: ed egli alla Congregazione: acciochè spesso si esamini questa sorte di spesa; ma ogni tre mesi renderà conto dell'entrata, e dell'vscita alla medesima Congregazione, ò a'tre Deputati, che saranno nominati per esaminar questo conto.

4. Haurà cura, che le prouisioni dell'Ospizio, e le riparazioni si facciano in tempo propio: osseruerà la fedeltà de gli ufficiali domestici dell'Ospizio, in tutto ciò, che riguarda la spesa, e il gouerno: e trouandoui disordine, vi prouederà incontanente, e ne darà auuiso alla Congregazione.

5. Saprà dalla Congregazione come debba somministrare al distribuitore del Pane ciò, che sarà necessario: e n'esaminerà spesso i conti, acciochè questa spesa, essendo eccessiua, non rouini l'Ospizio.

6. Quando ſe gli darà grano, o mobili groſſi, ſe non può riporli comodamente in ſua caſa, auuiſerà i Deputati di pigliar in preſto, o a pigione vn luogo, di cui terrà la chiaue per maggior ſicurezza, quando ciò ſi giudichi neceſſario.

7. Se all' Oſpizio è douuta qualche entrata, ò qualche limoſina per fondazione; ſe ſi aggiudicano pene pecuniarie a'Poueri; ſe loro ſi laſcia ne'teſtamenti qualche legato, ſollecierà, e procurerà il pagamento, ſecondo l'ordine della Congregazione: e ſecondo lo ſteſſo ordine ſolleciterà eziandio le liti neceſſarie.

8. Haurà cura inſieme con i Deputati delle caſſette,che ſi mettano nelle Chieſe, nelle Botteghe, e ne gli altri luoghi, doue ſi potrà ſperare qualche vantaggio per li Poueri:e le chiaui di eſſe ſi guarderanno tutte in vn luogo ſigillato col ſigillo del Segretario, del quale hauranno le chiaui il Riceuitore, ed il Deputaro delle Caſſette: e quando occorrerà vederle, andrà in compagnia del medeſimo Deputato, e del Segretario ancora, ſe biſogna: douendo il Riceuitore ſcriuer nel ſuo libro ciò, che vi ſi trouerà, ſottoſcriuerlo, e farlo ſottoſcriuere da quelli, che l'accompagneranno.

9. Nominati che habbia la Congregazione i Cercatori di ciaſcun meſe, haurà cura di raccordar loro di ſodisfar al loro debito, e ſe alcuno non potrà farlo, ne auuiſerà la medeſima Congregazione, perche vi proueda.

C A P O V.

Regole del Diſtribuitore del Pane.

1. DEue riceuere dal Segretario la liſta di quelli, a i quali la Congregazione ordina pane: dar ordine che ſi ammaniſca e ſi porti al luogo, & all'ora, che deue diſtribuirſi, e por mente, che queſto pane ſia di peſo, e bene ſtagionato. Perciò obligherà chi lo fà, a notarui il ſuo peſo: e

caſo che queſto pane non ſia fatto nell'Oſpizio, ma fuori da qualche fornaro della Città, deue procurare, che ſcoprendouiſi fraude, ſi confiſchi.

2. Quando vorrà far la diſtribuzione, darà ordine, che prima ſi faccia la Dottrina Chriſtiana a' Poueri, a' quali deue diſpenſar il pane, e poi faccia dir loro il *Pater*, e *l'Aue* in ginocchione, per quelli che hanno data la limoſina.

3. Dopo queſt' orazione farà leggere il catalogo, e darà a ciaſcheduno la quantità del pane notata; e nulla darà, per chi ſenza ſcuſa legittima non verrà a pigliarlo, nè ad alcuno di quelli, che non hauranno aſſiſtito alla Dottrina Chriſtiana, ò non ſaranno notati nel catalogo: ma farà riportar il pane, che reſterà, ò all'Oſpizio, ò in ſua caſa.

4. Se vi ſono poueri tanto lontani, che non poſſano comodamente venir al luogo, doue ſi fà la diſtribuzione, intenderà da' Deputati, ſe deue far loro diſpenſar il pane in qualche Capella della lor terra, ò ſe deue egli ſteſſo diſtribuirlo nel luogo ordinario a quelli, che verrano a prenderlo da parte loro.

5. Il Diſtribuitore ſi ricordi eſſer di grandiſſima importanza, che ſi dia il pane in luogo publico, sì per l'edificazione del popolo, che vede il buon'impiego delle limoſine confidate a' Deputati, sì perche quelli, che riceuono il pane non diano ad intendere agli abitanti, per hauer preteſto d'accattare, che dalla Congregazione non ne riceuono, ò non ſe ne dà loro tanto, quanto ne riceuono. Il che agli Abitanti, che credeſſero queſte falſità, potrebbe dar occaſione di lamentarſi, che non ſi ſouuenga interamente queſta ſorte di biſognoſi, e commouerli a dar'all'auuenire le loro limoſine, non a' Deputati, ma a' mendici, a' quali ſi vedeſſe, che da' Deputati foſſe negata.

6. Se intende che qualche Pouero di quelli, a'quali s'è dato del pane nelle ſettimane auanti, habbia accattato, ò laſciato accattare i ſuoi figliuoli, lo farà arreſtare e condurre nella prigione dell'Oſpizio: e ſe non hà chi ciò eſeguiſca,

ne noterà il nome, e il luogo della ſua dimora, per farlo pigliar a ſuo tempo.

7. Farà intendere a'Poueri della diſtribuzione, che ſe alcuno di quelli, a'quali diſtribuiſce il pane, commette furberia per hauerlo come potrebbe eſſere, ſupponendo vn falſo nome: pigliando pane per qualche ſuo domeſtico morto, ò aſſente: chi lo ſcoprirà in publico, ò in ſegreto, haurà per la prima volta il pane già deſtinato al furbo e ingannatore, il quale ſarà parimente gaſtigato, ſecondo la grandezza del delitto.

8. Farà intender di tempo in tempo a'Poueri, che quando nella diſtribuzione ſi nomina il capo di qualche famiglia, alla quale ſi dia pane; e ſia vn capo, che non paia biſognoſo, eſſendo atto a procacciarſi il vitto: non ſi nomina per dargli quel pane per lui, poiche ſarebbe vn diſordine di cattiuo eſempio, che inuiterebbe molti altri ſimili a lui a domandarne; ma ſe gli dà per li ſuoi domeſtici, che ne hanno biſogno, e ch'egli non può alimentare col ſuo lauoro.

9. Se dopo la diſtribuzione oſſerua qualcuno, che mormori per non hauer hauuto ciò, che pretendeua, lo farà fermare e condur prigione, per gaſtigarlo come ſedizioſo.

10. Quando alcun pouero non aſſiſte alla diſtribuzione, nè alla Meſſa, nè alla dottrina chriſtiana, e che il capo della famiglia viene a pigliar il pane, biſogna leuar quel che gli ſi darebbe per quello, ò quelli della ſua famiglia, che ſono aſſenti ſenza vna legitima ſcuſa: e biſogna eziandio informarſi diſtintamente della verità della ſcuſa, quando ſe ne porta alcuna.

11. Dopo la diſtribuzione ſe reſta pane, lo farà riportare, ſenza mai diſpenſarne a quelli, che non ſono nel catalogo, nè a quelli, che hanno già hauuta la loro porzione, perochè ſe lo deſſe ſenza ordine, oltre all'obligo di reſtituir il pane, che non hà facoltà di diſpenſare, trouerebbe in ogni diſtribuzione vna folla d'importuni, che farebbono ſempre tumulto.

12. Fi-

12. Finalmente dopo ciaſcuna diſtribuzione noterà in vn Libro la quantità del Pane, che hauerà diſpenſato, acciochè al fine del meſe, ò dell'anno ſi poſſa con certezza ſapere, quanto ne ſarà ſtato diſtribuito, e darne contezza alla Congregazione, e a quelli, che vorranno, ò douranno ſaperlo.

13. Douendo la Congregazione mandar ogni meſe, ò più ſpeſſo, ſe occorre, Deputati a viſitar le caſe di quelli, che riceuono pane, per rimediar alle furberie, haurà cura di far inſtanza di queſta deputazione, quando ſarà tempo di proporla eziandio a gli Eſaminatori.

CAPO VI.

Regole del Deputato de' Paſſaggieri.

1. DArà la limoſina a' Poueri paſſaggieri, ſecondo l'ordine, che ne riceuerà in generale dalla Congregazione, e ſecondo la ſua prudenza e carità, douendogli il Riceuitore ſomminiſtrare quel che gli ſarà biſogno: e di tutto renderà conto.

2. Non darà la limoſina a' vagabondi, e genti, che fanno profeſſione di mendicare, ſe non hanno le Fedi e approuazioni; nè a quelli, che conducono donne ſoſpette attorno, de' quali conoſcerà l'inganno, interrogandoli ſeparatamente del loro matrimonio, de' loro figliuoli, & altre circonſtanze, che poſſono ſcoprirli. Non ne darà punto a quei Pellegrini, che dicono andar a' Luoghi ſanti ſe non hanno vna fede del Veſcouo, ò del Curato, e del loro Gouernatore, ò Giudice: e ſe teme che ſi commetta fraude con queſte Fedi, preſtandoſele vicendeuolmente, vi noterà il giorno, nel quale haurà dato loro la limoſina, acciochè non poſſa ſeruir' ad altri.

3. Vi ſono Marinari, che venendo da' loro viaggi, oue

hanno guadagnato denaro, ritornano mendicando a danno de' Poueri: vi sono altresì compagni di bottega, che nella stessa maniera fanno i lor viaggi da vna Città all'altra. Se s'accorge della furberia, dopo hauerli ben' esaminati, negherà loro la limosina, non altrimente, che a' vagabondi, che fanno professione d'accattare: e se dopo tal rifiuto fanno disordine, ne farà auuisati quelli, a' quali tocca il gastigarli, ò li farà pigliare e condurre in prigione dal sergente dell' Ospizio.

4. Quando darà la limosina per la sera a' passaggieri, che non possono passar auanti, darà loro viglietti per farli alloggiar nelle case, che hanno costume di raccoglier passaggieri, e non deono farlo senz'ordine: ma non li manderà mai a mangiare, nè a dormire nell'Ospizio Generale, se non vi fosse vn' appartamento separato dal resto de' Poueri destinato a quest' vso.

5. Essendo assente, ò non potendo attender' al suo ufficio, se non ha appresso di sè persona, che supplisca, darà ordine, che nella sua assenza s'auuisi chi la Congregazione hà nominato per supplire, essendo necessario, che la Congregazione proueda diligentemente al bisogno de' poueri passaggieri, per ageuolar loro il modo di trouar subito quando arriuano chi deue dar loro ricapito, perche non sieno costretti a mendicare.

CAPO VII.

Regole del Deputato de' Poueri Vergognosi.

1. ESser dee molto discreto, e molto caritateuole, non nominando mai a chi che sia i Poueri vergognosi, a' quali darà qualche aiuto.

2. Dee far distinzione tra vn pouero vergognoso di tal condizione, che sarebbe disdiceuole, che si vedesse accattare, e pigliar la limosina in publico, e vn pouero superbo, che nascon-

nasconde la sua pouertà per alterigia, e furfanteria. Il Pouero vergognoso è vna persona di qualità, come vna Signora, la vedoua di qualche Auuocato scaduta, & altre simili. Il Pouero superbo è vn lauorante, ò artigiano, che non può occultar la pouertà della sua condizione, e che deue risoluersi a prender la limosina in palese, perciochè se a questa sorte di gente si desse in segreto, ciascheduno la pretenderebbe nella stessa guisa: il che cagionerebbe grandi abusi, e danno considerabile a' veri Poueri.

3. Darà la limosina a' Poueri vergognosi molto segretamente, e secondo la necessità di ciascheduno in denaro, in grano, ò altro, ma a condizione, che se non vede i Poueri, per li quali se gli chiede la limosina, si faccia dire il loro nome in segreto, per impedire, che non nominandosegli, il medesimo pouero non gli facesse chieder da più intercessori, più limosine. Inteso che haurà il nome, se dubita della pouertà, ò della condizione di lui, potrà informarsene destramente da altre persone, senza però scoprirne il segreto.

4. Intenderà dalla Congregazione, doue haurà da pigliare gli assegnamenti per queste limosine, le quali dispenserà con economia, e secondo la sua coscienza: e ne renderà conto, ò alla Congregatione, ò al Riceuitore, se gli dà questi assegnamenti, ma non paleserà mai il nome di questi Poueri.

5. Quando per maggior sicurezza la Congregazione stimerà necessaria la nominazione di due Deputati de' Poueri vergognosi, questi conferiranno insieme intorno al bisogno de' medesimi: e vno d'essi darà loro il viglietto, e l'altro la limosina, che hauranno determinata.

E' da notare, che essendoui nella Città qualche fondazione, ò assegnamento per soccorso de' Poueri vergognosi, l'Ospizio generale non si piglia pensiere di essi, quando detta fondazione non sia incorporata, e vnita all'Ospizio.

CAPO

CAPO VIII.

Regole del Deputato delle caſſette delle limoſine.

1. HAurà cura di farne metter in tutte le Chieſe, Cappelle, botteghe, caſe, & altri luoghi, oue le perſone caritatiue vorranno riceuerne a prò de' Poueri.

2. Le chiaui delle caſſette ſi chiuderanno entro vna caſſa, ò armario a due chiaui, l'vna delle quali terrà egli, e l'altra il Riceuitore.

3. Quando ſarà neceſſario anderà ad aprirle col Riceuitore, il quale in preſenza di quelli appreſſo cui ſono, ſcriuerà nel ſuo libro ciò, che ſi trouerà in ciaſcuna di eſſe.

4. Darà ordine, che nell'Oſpizio ſia vna gran caſſa, nella quale ſi voteranno tutte le limoſine delle caſſette: e queſta caſſa ſarà chiuſa a due chiaui, vna delle quali egli terrà, e conſegnerà l'altra al Riceuitore, per aprirla vna volta il meſe, e conforme ordinerà la Congregazione.

CAPO IX.

Regole del Deputato de' Poueri adottati.

1. HAurà cura, che ciaſcun Pouero dell'Oſpizio Generale ſia adottato da qualche famiglia delle più onorate, e più caritatiue della Città, che hauranno queſta diuozione, ſecondo le regole ſtampate a queſt'effetto, delle quali darà loro vna copia.

2. Haurà vn regiſtro, doue ſcriuerà il nome de' Poueri adottati, e il nome della perſona, ò della famiglia, che gli haurà adottati, come anche ſcriuerà ciò che ſi farà di queſti adottati quando eſcono dall'Oſpizio.

3. Subito che vn Pouero ſarà adottato, gl'inſegnerà quel che dee fare, e le orazioni, che dee dire ogni giorno

per

per la perſona, e per tutta la famiglia, che l'hà adottato; al qual' effetto gli leggerà, ò farà leggere le regole dell' Adozione.

Regole dell'Adozione.

1. QVando in vna Città vi è ſtabilito vn luogo, doue ſi chiuderanno i Poueri, le famiglie più diuote, e più riguardeuoli del luogo hanno coſtume di adottare qualcuno di queſti Poueri, e conſiderarlo come vno de' loro domeſtici.

2. Queſt' adozione è vna parentela morale, che impegna, ma ſenza peccato, vna famiglia a procurar l'aiuto ſpirituale, e temporale del pouero adottato: e praticando verſo lui i medeſimi ſeruigij, che far ſi vorrebbono a noſtro Signore Gieſù Chriſto ch' egli rappreſenta: e obligando l'adottato, che ſi riguarda come creatura di quella famiglia, a far per eſſa ogni giorno orazioni particolari, e comunicarle il merito delle ſue mortificazioni, e di tutte le ſue buone opere.

3. Vna famiglia non può adottar ſe non vn ſol pouero, & il pouero, che ella adotta, non può nello ſteſſo tempo eſſer adottato da vn' altra famiglia, perche non ſeguano geloſie da vna, e l'altra parte.

4. Se bene chi hà adottato vn Pouero non è tenuto a far per lui alcuna ſpeſa, è in ſuo potere nondimeno di dargli quel che gli piacerà, ò per l'alimento, ò per gli abiti, ſotto condizione, che queſt' alimento, e queſti abiti ſieno conformi all'vſo degli altri Poueri, e diſtribuiti, come beni acquiſtati all'Oſpizio, e dipendenti da' Deputati, che lo gouernano: per modo, che ciò, che farà dato a queſto Pouero venendo a morir, ò ad eſſer mandato via, ſi riterrà come coſa data a queſt' Oſpizio, e non a vn particolare.

5. La cura principale, che dee hauerſi del pouero adottato, è procurargli la ſalute eterna, buona educazione, e vna piena notizia, e inſegnamento degli Articoli della Fede, come anche qualche eſercizio, ò meſtiero per guadagnar il pa-

ne, ò seruizio in qualche famiglia onorata. A questo fine, conforme l'vso lodeuole di alcuni luoghi, può la famiglia mandar nell'Ospizio generale, doue stà l'adottato, qualche suo domestico a vederlo, istruirlo ne' principij della Religione, insegnargli leggere, scriuere, e conti, ò qualche lauoro, e manifattura da poterfi guadagnare il vitto.

6. Benche il Portinaio non debba mai chiamar alcun pouero alla porta senza licenza generale, ò particolare di chi comanda nell' Ospizio: nondimeno se qualche domestico della famiglia, che hà adottato vn pouero, lo domanda, lo chiamerà senz' altra licenza del Superiore, quando per qualche ragione particolare non ne hauesse la proibizione.

7. Quando si và a visitar vn Adottato, mai si dee trattener in ragionamenti, che non sieno ordinati a istruirlo, e santificarlo: E conuiene interrogarlo sopra la Dottrina Christiana, informarsi se fà l'Orazione all'ore prescritte, se viue in pace co' suoi compagni, se si confessa spesso, se sà il modo di ben comunicarsi, se lauora bene: e se il pouero si lamenta di non esser ben nudrito, ò ben trattato, non bisogna dargli orecchio, ma dirgli, che faccia i suoi lamenti a' Deputati dell'Ospizio; ò a' Visitatori.

8. Il Pouero adottato dee pregar Dio ogni giorno alla Messa, & in altre occasioni per la famiglia, che l'hà adottato, come si prescriue nelle Regole delle orazioni: dee ancora offerir a Dio per la medesima tutte le sue opere buone, le sue comunioni, e tutte le mortificazioni, e sofferenze di qualche merito auanti Nostro Signore, per farne partecipi i suoi benefattori: e se auuiene, che questa famiglia per qualche affare importante habbia bisogno di molte orazioni, egli solleciterà i suoi compagni a far per essa orazioni straordinarie, comunioni, e penitenze con questa medesima intenzione.

9. Alle Feste di Pasqua, e di Natale il Pouero andrà a visitar la famiglia, che l'hà adottato per ringraziarla de' beneficij, e per rinouarle l'offerta delle sue orazioni, e della sua

ſeruitù, ma nè allora, nè in verun'altro tempo vi mangierà ſenza la licenza in iſcritto. E volendoſegli lauar i piedi, all'eſempio di Gieſù Chriſto, accetterà con umiltà queſt'onore, riferendolo alla perſona di Noſtro Signore.

10. Quando l'Adottato uſcirà dall'Oſpizio Generale, e ſarà accomodato, conſeruerà ſempre la memoria, e gratitudine verſo quella famiglia: e hauendo egli vn giorno famiglia, la obligherà finalmente alla medeſima gratitudine.

11. Benche i Deputati dell'Oſpizio poſſano aſſolutamente diſporre dell'Adottato, ò mandandolo via dall'Oſpizio, ò alloggiandolo altroue, ò mettendolo in qualche eſercizio, che a loro paia; nondimeno ſarà conueniente, che comunichino il loro penſiere alla famiglia, che l'hà adottato.

12. Se l'Adottato muore, ſe ne farà auuiſata la famiglia, acciochè faccia pregar Dio per lui, e volendone adottar vn'altro, ſarà preferita. Si darà la medeſima prelazione alla famiglia, il cui adottato per li ſuoi mali portamenti ſia ſtato cacciato dall'Oſpizio, eſſendoſi reſo indegno d'eſſer ritenuto e nell'Oſpizio, e nell'adozione di gente da bene.

La maniera di far l'Adozione.

1. NEl principio della fondazione di vn'Oſpizio generale, qualche Predicatore deue inſegnar dal Pulpito queſta diuozione, eſortandoui gli Vditori, e ſpiegando loro il modo di farla. Dopo il Sermone, è bene, che ſia qualchuno alla porta a ſcriuer quelli, che vorranno adottar qualche Pouero, indrizzandoli al Deputato de' Poueri adottati, che dirà loro quel che hanno a fare.

2. Quanto alla ſcelta de' Poueri, da tutti i rinchiuſi indifferentemente dell'vno, e dell'altro ſeſſo, poſſono prenderſi quelli, che non ſono adottati. Alcuni hanno diuozione di pigliar vn giouine per eſercitar più lungamente la carità verſo di lui. Altri ſcelgono vn vecchio, perche credono, che

ſarà

ſarà più preſto in ſtato di pregar Dio per loro nel Cielo. Ven' hà chi per motiuo più perfetto ſceglie tra poueri il più abbandonato, e ſtomacoſo; altri mettono a ſorte il nome di tutti, e pigliano quel che la prouidenza di Dio fà uſcire. Altri non volendo ſcegliere, ne domandano vno a' Deputati, e pigliano quello, che eſſi nominano. Queſta vltima pratica pare la migliore.

3. Eletto il Pouero, che ſi vuol adottare, non ſi fà alcuna cerimonia eſteraper l'adozione, ſolo ſi notifica al pouero, il quale ſubito, che è auuiſato, ne deue ringraziar Dio, e da quel tempo pregarlo ogni giorno per quella famiglia: comunicarſi quanto prima con queſta intenzione, e offerir nella Comunione a Noſtro Signore tutte le ſue buone opere, e tutti i ſuoi meriti a prò de' ſuoi benefattori. Il capo della famiglia dourà ſimilmente auuiſar i ſuoi domeſtici dell' adozione, che hà fatta di quel pouero, raccomandando, che nell'auuenire lo riguardino come vn' imagine di Giesù Chriſto: E nella prima Comunione, che farà, offerirà à Dio queſta diuozione, e tutte le ſue buone opere ſpirituali, e corporali, che eſerciterà egli, e i ſuoi verſo quel pouero.

4. Il coſtume di alcuni è di far qualche volta, e particolarmente al principio dell'anno, ò alle Feſte maggiori, all' adottato qualche preſente ò di deuozione, come qualche libro, ò qualche corona, ò di coſe temporali, come ſarebbe vn' abito, ò altra coſa per ſuo vſo: e ciò per rauuiuar la memoria di queſta ſanta parentela. Queſto coſtume è buono, ma importa molto, che ſieno coſe vniformi allo ſtato, & alla condizione de' poueri, perche ſe foſſero ricche, e prezioſe, non ſarebbe vn motiuo di edificazione per gli eſterni, mà vn' occaſione di geloſia, e d'inuidia per li Poueri, e per li Domeſtici.

CAPO

CAPO X.

Regole del Deputato degli Ammalati.

1. QVando intenderà, che nella Città, ò in campagna, sia qualche ammalato, che habbia bisogno d'aiuto, saprà dalla Congregazione quel che far deue per soccorrerlo: e se il male è graue, auanti ch'ella si raduni, l'aiuterà secondo il bisogno, e poi ne darà nella prima adunanza l'auuiso.

2. Se vi è qualche luogo voto nello Spedale, e l'ammalato sia di tal condizione da poterui esser riceuuto, darà ordine, che vi si porti, e particolarmente se l'ammalato è dell' Ospizio Generale, il quale deue riceuersi nello Spedale sopra tutti gli altri Poueri: e se l'ammalato non vuole andarui saprà dalla Congregazione, se debba abbandonarlo.

3. Dal Riceuitore si farà consegnare danaro, e altre cose necessarie al souuenimento dell'infermo, e gli renderà conto ogni mese di quello, che haurà speso.

4. Darà ordine, che vi sieno Medici, Speziali, Chirurghi, i quali ò per carità, ò salariati visitino, e curino questi Infermi secondo il bisogno, e cercherà d'hauer per essi quei rimedij, che persone caritateuoli, ò del luogo, ò altroue, hanno costume di distribuire per carità a benefizio de' Poueri.

5. Hauendo i Poueri ordinariamente bisogno di mobili nel tempo della malattia, procurerà, che dalla Guardaroba, che si haurà a quest' effetto, ò dalle Dame, ò altre persone caritateuoli si prestino letti, lenzuola, biancheria: é che si habbia cura de' loro figliuoli piccoli, se allora non hanno persona, che ne prenda pensiere.

6. Se la Congregazione nelle contrade della Città nomina alcuni, per visitare, e souuenir gli ammalati, procurerà, che ciascun faccia il suo debito, e qualche volta gli accompagnerà

pagnerà nella visita de' medesimi ammalati, facendo, ch'essi riceuano i Sagramenti, se fà bisogno.

S'auuerte, che l'Ospizio generale non piglia pensiero de' Poueri ammalati nelle Città, oue siano Spedali destinati al loro souuenimento: e quel che si dice, s'intende de' Poueri ammalati nelle Città piccole, oue non sono Spedali.

CAPO XI.

Regole de' Cercatori.

1. LA Congregazione nominerà per ciascuna contrada della Città Cercatori, i quali faranno la cerca nelle Chiese, ò nelle case: e deono farla le domeniche, e le feste nelle Chiese con gran modestia: e al principio di ciascun mese nelle case, due insieme, pigliando tutto quel, che si darà loro, propio al souuenimento de' Poueri. Deono sempre andarui in compagnia, e non mai soli, perche alcuni spiriti sospettosi non dubitino della loro fedeltà.

2. Si dee far la cerca straordinariamente nella Città, e in campagna, nel tempo della ricolta del grano, del vino, dell' olio, della lana, & altre robbe ordinarie, come anche nelle vigilie delle Feste di Natale, di Pasqua, e della Pentecoste.

3. Subito che le cerche saranno finite, le consegueranno al Riceuitore, il quale le registrerà nel suo libro in lor presenza, sottoscriuendolo, dopo hauerlo fatto sottoscriuere a qualcuno di quelli, che le hauranno portate.

4. Se nella cerca si dà grano, biancheria, abiti, lana, canapa, ò filato, mobili, ò altre cose, che non possano portarsi da' cercatori, faranno subito trasportar queste limosine in qualche casa vicina, come in deposito, che è il meglio: ò pure scriueranno la casa che le dà, per ricordarsene, e le manderanno a pigliar a suo tempo, e poi le faranno scriuere nel libro del Riceuitore, dopo che gliele hauranno consegnate.

CAPO XII.

Regole del Procuratore dell' Ospizio.

1. LA Congregazione haurà vn'Auocato, ò Procuratore, che si piglierà dal corpo de' Deputati, e quando non ve ne sia d'idoneo, dal resto degli abitanti, il quale deue esser intendente e sperimentato nelle leggi, e nella pratica del foro, per procurare e difendere le ragioni e diritti de'Poueri, de' quali la Congregazione hà cura tanto dentro nell'Ospizio, quanto nella Città.

2. Questo Deputato sarà informato di tutte le carte, e scritture, che contengono i diritti e interesse de'Poueri, loro entrate, crediti, & altri beni, loro pesi, e debiti, e ne conseruerà gli originali, ò le memorie nell' archiuio dell' Ospizio, di cui terrà appresso di sè vna copia dell'Inuentario, & vna chiaue dell'archiuio, douendone consegnare vn'altra a'Deputati, che la Congregazione nominerà a quest'effetto.

3. Se il Riceuitore, ò altro Deputato, haurà la commessione, ò soprantendenza di qualche lite per l'Ospizio, l'aiuterà col suo consiglio, ò pure la solleciterà egli stesso, se la Congregazione ciò stima a proposito.

5. Se la Congregazione raccomanda, che il Gouernatore, ò altro vfficiale, sia pregato a procurar l'aiuto, e soccorso di qualche orfano, ò altro pouero dell'Ospizio, che deue esser nudrito da qualche particolare, haurà cura di eseguir tal' affare, e ne renderà conto alla Congregazione.

6. Quando qualche vfficiale renderà conto alla Congregazione, ò a quelli deputati da essa a quest'effetto, assisterà al riuedimento di questi conti, per contradire, se occorre, e per difendere il diritto de'Poueri.

CAPO XIII.

Regole de' Riueditori de' Conti.

1. LA Congregazione dee nominar tra'Deputati due, ò tre Riueditori de'conti del Maestro di casa, i quali gli esamineranno ogni settimana, e li salderanno, quando lo stimeranno necessario.

2. In questi conti deono esaminar prima l'entrata, cioè, quel che hà riceuuto il Maestro di casa, dal Riceuitore, ò delle Messe, ò de'Mortorij, se è entrato in sua mano, e tutte le limosine incerte di ciascun giorno, le quali deuono specificarsi nel suo Libro. In secondo luogo deono esaminare per l'vscita, il numero de'poueri rinchiusi, e degli altri domestici, che hà alimentati ogni giorno, il numero de'prigioni, de'passaggieri, ò altri, a cui habbia dato a mangiare: esamineranno ancora tutte le spese fatte per pane, per vino, per carne, e per tutte le altre cose.

3. Quando sarà bisogno,chiameranno nel rendimento di questi conti, il Computista, e occorrendo, confronteranno il libro di lui, con quello del Maestro di Casa.

4. Quando i conti si trouano giusti, li salderanno, ma trouandouisi errore,ne faranno auuisata la Congregazione nella prima adunanza, essendo di tanta importanza questi conti per bene dell'Ospizio, che non può durare lungamente, se si trascurano.

CAPO XIV.

Regole del Deputato delle Prigioni.

1. DArà ordine, che nell'Ospizio sieno due Prigioni separate l'vna per gli huomini, e l'altra per le donne, e che non habbiano nè fenestra, nè alcuna apertura per

doue

doue possa gettarsi qualche cosa: e in questo si deono chiudere i Poueri di fuori, che vi saranno condotti. Darà ordine similmente, che vi siano, se si può, altre prigioni separate per li Poueri dell'Ospizio, se chiudere non si possono in quelle de' Poueri esterni.

2. Porrà mente agli andamenti del guardiano, e s'informerà, se osserua le Regole prescritte; e gli farà dar dal Maestro di casa tutto ciò fà di bisogno per le Prigioni.

3. Conducendosi qualche prigione, del quale si piglij, ò il danaro, ò le arme, che porta, ò qualche altra cosa, vedrà se sarà necessario restituirgliele, quando vscirà; e in dubbio, ne domanderà alla Congregazione.

4. Non permetterà, che alcun Pouero esca dalla carcere senz'ordine della Congregazione, fuorche in occasione di malattia, ò altro accidente pericoloso, nel qual caso se la Congregazione non è adunata, farà ricorso al Prete, al Maestro di casa, e al Visitatore se si troua nell'Ospizio, e secondo il loro parere, potrà metterlo in libertà, ò farlo portar allo Spedale.

5. Quando la Congregazione sarà adunata, darà ordine, che il guardiano presenti il libro de' Prigioni, e che si propongano quelli, che stimerà douersi liberare, ò gastigare giusto il lor merito, notando le ricadute, oue siano stati liberati altre volte.

6. Quando vn prigione si porterà male, e che la Congregazione giudicherà, che debba esser gastigato, darà ordine, che ciò si eseguisca da chi è destinato a tal funzione.

7. Se qualcuno è prigione per lungo tempo, e sia abile a qualche lauoro, gliene farà dare, e gli darà vna parte del guadagno, serbando l'altra per le spese del nutrimento.

8. Se, chi è condotto nella prigione dell'Ospizio, si troua colpeuole di qualche delitto, la cui cognizione appartenga a' Giudici della Città ne darà loro auuiso, e sarà trasportato alle loro prigioni.

CAPO XV.

Regole del Deputato del Lauoro.

1. ESsendo il lauoro de' Poueri di grandissima importanza per mantenimento dell'Ospizio, egli haurà cura, che si faccia con tutta la diligenza e fedeltà possibile.

2. Se la Congregazione così giudica, introdurrà nell' Ospizio i mestieri, a' quali i poueri sono atti, e che sono più in vso nel paese, e possono recar maggior profitto, come di sartore, di calzolaio, di tessitore di tela, ò panno, di filar di lana, lino, di far calzette, merletti, e altri simili.

3. Procurerà che ciascun pouero sia impiegato secondo il suo talento, che i giouani imparino qualche arte più confacente al lor genio, e che i vecchi s'occupino in qualche cosa per fuggir l'ozio.

4. Porrà mente agli operarij, e maestri soprastanti al lauoro de' Poueri, acciochè gli occupino diligentemente, e il lor lauoro sia solo a prò dell'Ospizio. Per impedir ogni sorte di frode, farà, ch'il Computista noti fedelmente tutto ciò che si darà da lauorare, e tutto ciò che si renderà di lauorato, e per maggior sicurezza obligherà ciascun pouero, quando haurà finita qualche opera a portarla, ò al Computista, ò al Maestro di casa, acciochè non faccia di nascosto qualche lauoro di fuori, che non sia a prò dell'Ospizio.

5. Acciochè i Poueri lauórino con maggior assiduità e più feruore, nel fine della settimana, ò del mese, farà pagare a ciaschedun di loro la parte del guadagno stabilita dalla Congregazione, procurando però, che quelli, che non sapranno bene impiegar il denaro, lo diano a serbar per li loro bisogni a qualcuno de' principali uffiziali dell'Ospizio. E se il lauoro di questi Poueri non si vende, ma serua per l'Ospizio, la Congregazione giudicherà, se debba darsi qualche piccola ricompensa a chi hà lauorato.

6. Sarà suo pensiero, che quelli, che lauorano negligentemente, ò male per lor colpa, e quelli, che non hauranno compita la loro opera al fine del giorno per dappocaggine, siano gastigati, con priuarli alla tauola della lor porzione, ò del loro vino, ò con altra pena, che sarà più propia per correggerli.

7. Non potendo l'Ospizio somministrare lauoro bastante a tutti i Poueri, ne procurerà di fuori, legando commercio co'Mercatanti, e altri delle Città, e paesi vicini, che glie ne potranno dare, e conuerrà con essi del prezzo, e del modo, che sarà più profitteuole per l'Ospizio.

8. In alcuni Paesi si costuma far lauorar i poueri a miglior prezzo, che non fanno gli operarij della Città, ma perchè ciò dà occasione di lamentazioni a questi operarij, che non trouano da lauorare, se vogliono far pagare di più, nè possono viuere se lauorano permeno, in alcuni luoghi si vende il lauoro de' Poueri più caro dell' ordinario, perche i Poueri lauorano più fedelmente e più presto, e la Congregazione promette per essi della perdita della roba, e del danno, che potrebbono riceuer i Mercanti.

9. Haurà cura di far i conti con gli operarij dell'Ospizio alla fine d'ogni mese, come anche con i Mercanti di fuori che danno da lauorare, e non mancherà mai di render conto alla Congregazione ogni tre mesi, di tutto il lauoro, guadagno, ò perdita, che egli haurà notato ne'conti particolari, acciochè possa prouederui.

10. Se l'Ospizio alloga nouizij con artigiani della Città, egli farà i patti con essi, giusto l'ordine della Congregazione, essendoui di quelli, che insegnano la loro arte per carità, & altri, che domandano qualche somma di denaro, e altri, che il nouizio dopo il nouiziato serua per li soli alimenti per tanto tempo, che si conuerrà, il che sarà più vtile, e più profiteuole all'Ospizio, che dar denaro.

11. Se alcuni abitanti domandano poueri per farli lauorar in casa loro, non si concederà senza consenso della Con-

gregazione, nel qual caso manderà poueri di edificazione, e de' quali si possa fidare.

12. Haurà pensiere di visitare di tempo in tempo i nouizij, e i poueri dell'Ospizio, che lauoreranno nella Città, e di procurare, che si portino bene, ritirando nell'Ospizio quelli, che nol fanno, e proteggendoli, quando sieno maltrattati.

Regole del Guardaroba.

1. HAurà cura degli abiti, biancherie, mobili, e suppellettili date per seruizio de' Poueri, delle quali robe terrà vn Inuentario autentico.

2. Farà contrassegnar tutte queste robe, mettendoui vna croce, ò altro segno ordinato dalla Congregazione.

3. Secondo gli ordini, che haurà dalla Congregazione, le distribuirà a' Poueri, ò le presterà agli ammalati in que' luoghi, oue non sono Spedali publici.

4. Guariti, ò morti che sieno questi poueri, sarà suo pensiere di ricouerarle, e rimetterle nella Guardaroba.



REGO-

REGOLE Degli vfficiali domeſtici dell'Oſpizio.

PARTE III.

CAPO PRIMO.

Regole del Prete dell'Oſpizio Generale.

1. LA cura principale del Prete è di mantenere, e promouere la diuozione di tutto l'Oſpizio, e di cooperar alla ſalute di tutti i Poueri con gl'inſegnamenti, e buoni eſempij, che dee dar loro.

2. Dirà ogni dì la Meſſa a' Poueri in ora competente, aſſiſterà alle loro orazioni publiche, la mattina, e la ſera, alle letanie, al mangiare nel refettorio, e li condurrà alle proceſſioni, e a'mortorij.

3. Le Domeniche, e le Feſte farà loro cantar il veſpero, ò dir publicamente, e forte la corona, farà loro la dottrina chriſtiana, interrogandoli priuatamente ſopra le orazioni, e gli articoli della Fede. Se alcuno non sà a mente quel che deue ſapere delle orazioni, ò della Dottrina, darà ordine, che l'impari coll'aiuto di qualche altro pouero, e farà imparare a cantar a tutti, quando farà biſogno, gl'Inni, e cantici ſpirituali compoſti per vſo loro.

4. Sentirà, ò ſe occorre, procurerà, che qualche ſacerdote ſenta le confeſſioni de'Poueri, quando le vorranno fare, e ognuno d'eſſi ſi confeſſerà almeno vna volta il meſe,

e si comunicherà parimente, se è in età di farlo.

5. Se osseruerà qualche pouero esser vizioso, e senza diuozione, e che non si corregga con l'esortazioni e ammonizioni, che gli si faranno, ne auuiserà la Congregazione, perche vi proueda, ò che lo caccij dall'Ospizio.

6. Haurà cura la Domenica, e le Feste, ed anche i giorni di lauoro, quando si potrà, d'insegnar, ò far insegnar da altri a'Poueri, leggere, scriuere, far conti, e cantar quel che si canta nelle processioni, e orazioni publiche dell'Ospizio.

7. Quando non vi sarà Maestro di casa, il Prete supplirà, e farà tutto quel che egli haurebbe hauuto a fare nell'Ospizio, purche non sieno cose, che l'obblighino d'andarsene per molto tempo alla Città, ò in campagna, se la Congregazione non gliel' ordinasse.

CAPO II.

Regole dell'Economo, ò Maestro di casa.

1. L'Vfficio del Maestro di casa è di tal'importanza pe'l bene temporale dell'Ospizio, che non può lungamente durare, se questo ministro non fà diligentemente il suo debito, ponendo mente a tutto ciò, che si fà nell'Ospizio, al lauoro de'Poueri, alla spesa, alla cucina, alla compra delle prouisioni, all'obligo degli vfficiali subalterni, e all'ordine di tutta la famiglia.

2. Haurà in custodia tutti i mobili dell'Ospizio, de'quali si farà l'inuentario, e ne renderà conto alla Congregazione, e darà agli vfficiali subalterni i mobili de'loro vfficij, de'quali si farà rendere conto a suo tempo.

3. Haurà pensiero di comprare, ò far comprare a suo tempo le prouisioni cotidiane necessarie dell'Ospizio, di cui renderà conto ogni settimana a'Riueditori de'conti.

4. Scriuerà in vn libro tutte le limosine straordinarie,

che

che si daranno, ò si manderanno all'Ospizio, sia denaro, grano, tela, mobili, ò altre cose simili, e ne renderà conto al Riceuitore, e questi alla Congregazione.

5. Haurà in vn libro il catalogo di tutti i Poueri, che saranno riceuuti nell'Ospizio, doue noterà il loro nome, sopranome, se ne hanno, l'età, il giorno della loro entrata, e poi il giorno della loro morte, ò vscita, e a qual luogo sieno andati ad abitare. Acciochè più facilmente si troui il nome di questi Poueri, noterà il nome degli huomini, e de' fanciulli in vna medesima pagina d'vn foglio, e quello delle donne, e zitelle nella pagina incontro del medesimo foglio, lasciando molto spazio da vn'articolo all'altro, per notarui a suo tempo ciò che si farà del pouero.

6. Non riceuerà mai Poueri nell'Ospizio, nè per domestici, nè per passaggeri, senza l'ordine della Congregazione, e che non si sieno trouati sani dal Chirurgo, ò dalla Mammana, ò Ricoglitrice, che gli hauranno visitati. Subito che questi Poueri riceuuti entreranno nell'Ospizio, farà loro posar tutti gli abiti, e fatti nettar per dubbio di sporcizie, li conseruerà col nome del pouero, per restituirgliele, quando si rimandi via, e se niente affatto vagliono, li noterà nel suo libro, e vscendo il pouero, ordinerà, che sia vestito da' suoi parenti, ò da quelli, a' quali si consegnerà, e non permetterà mai, che quelli, che sono rimandati fuori dell'Ospizio, portino via alcun'abito, nè alcun mobile portato da' Poueri, che vi sono entrati.

7. Starà attento e vigilante a' cuochi, portinari, fornari, & altri ministri inferiori dell'Ospizio, acciochè faccino bene il loro vfficio, e se mancano, vi prouederà, ò ne auuiserà i Visitatori, ò la Congregazione.

8. Se vi è da fare qualche riparazione nell' Ospizio piglierà operarij col parere del Riceuitore, e loro pagherà il prezzo conuenuto.

9. Sarà sua cura, che l'ordine dell'Ospizio puntualmente si osserui, che si suoni a suo tempo il leuar de' Poueri, il desinare,

ſinare, la cena; e l'andar a dormire. Quando ſaranno a letto, farà ſuonar l'ora del ſilenzio, e poi viſiterà tutto l'Oſpizio, e ſe vi troua diſordine, ò intende che ſi parli in tempo del ſilenzio, gaſtigherà quelli, che ſi troueranno colpeuoli, facendo dire publicamente alla tauola il loro fallo, facendoli mangiar in ginocchione, ò pure auuertirà il Viſitatore di fargli gaſtigare, conforme giudicherà neceſſario.

10. Quando il Viſitatore di ciaſcun giorno farà la ſua viſita, gli preſenterà il libro deſtinato a queſt'effetto, e l'accompagnerà negli appartamenti, l'auuiſerà di quanto occorre, e farà puntualmente eſeguire quel, che raccomanderà il Viſitatore.

11. Haurà penſiere di mandar a ſuo tempo i cercatori alle porte delle Chieſe, e maſſimamente quelli, che deono cercar per le caſe gli auuanzi di tauola, dando ordine, che quando ritornano, tutto ſia riceuuto, & impiegato in ſeruizio de' Poueri.

12. Se i Deputati fanno vna liſta di perſone particolari, che vogliono ſeruire a vicenda i Poueri a tauola, haurà penſiere di farle auuiſare alcuni giorni auanti, e quando verranno, farà loro ammanire grembiali, ò zinali, e altre coſe neceſſarie per ſeruir a tauola, raccomandando loro il ſilenzio nella cucina, e nel refettorio. E ſe troua altre perſone, che habbiano la deuozione di ſeruir con eſſe i Poueri, conuiene, che, quelle che ſono di ſeruizio in quel giorno, vadano le prime, e che l'altre le ſeguitino. E' vero, che trouandoſi qualche Prete, che voglia far lo ſteſſo, li precederà.

13. Quando farà di biſogno, darà licenza d' vſcire a qualche pouero, preſcriuendogli il tempo, nel qual dourà ritornare, e ordinerà che il portinaro non ne laſci vſcir alcuno ſenza licenza, e che lo cerchi addoſſo, ſe di lui non ſi fida, e ſe è coſtretto vſcire dall'Oſpizio, raccomanderà al Prete, ò alla Gouernatrice di dar queſta ſorte di licenza.

14. Di notte tempo terrà le chiaui delle porte, ſe la Congregazione, ò i Viſitatori non ordinaſſero, che altri le

tenga-

tengano, e guarderà, che le porte sieno ben serrate.

15. Quando qualche pouero s'ammalerà, si prenderà pensiero di farlo aiutare, e se la malattia è grande, di procurare, che sia portato allo Spedale, e lo stesso farà degli vfficiali dell'Ospizio, se s'ammalano.

16. Vedendo qualche cosa nell'Ospizio, di cui creda douersi auuisar la Congregazione, la scriuerà in vna carta, e la porterà egli stesso, ò la farà portar nell'adunanza.

17. Vendendo il lauoro de'Poueri, darà loro la parte dell'vtile determinato dalla Congregazione, ma se non sono per seruirsene bene, ordinerà, che si serbi per li loro bisogni.

18. Mettendo la Congregazione Poueri al nouiziato di qualche arte, ò qualche seruizio, se non vi è Deputato del lauoro, toccherà a lui il visitarli di tempo in tempo, informandosi se sono bene, ò maltrattati da' loro padroni, e se questi Poueri non si portano bene, ne farà auuisata la Congregazione, che gli obligherà a ritornar nell'Ospizio, e se guadagnano qualche cosa, ne haurà cura, e disporrà, secondo l'ordine della medesima Congregazione.

CAPO III.

Regole del Computista.

1. QVando la Congregazione lo giudicherà necessario, nominerà vn Computista, il quale starà dentro l'Ospizio, ò di fuori.

2. Questo Computista haurà vn libro, doue scriuerà, come il Maestro di casa nel suo, la quantità del grano, che sarà posta nel granaro chiuso a due chiaui, delle quali vna terrà egli, e il Maestro di casa l'altra. Noterà similmente il grano, che si manderà al mulino, la farina, che si renderà, quella, che si darà al Fornaro, e il pane, che se ne farà.

3. Noterà similmente il vino, che si metterà nella cantina, la legna, della quale si farà prouisione, e tutte l'altre

robe,

robe, di che la Congregazione gli dirà di tener conto.

4. Quando il Maeſtro di caſa renderà i conti, egli produrrà il ſuo libro auanti i Riueditori de'conti, ſe lo richiederanno.

CAPO IV.

Regole della Gouernatrice d' onore dell'Oſpizio.

1. COme in alcuni luoghi ſono cariche d' onore, così negli Oſpizij de'poueri ſi può eleggere vna Gouernatrice d'onore, la quale non vi abiti mai, e habbia a cuore il vantaggio, e auanzamento del luogo,

2. La Congregazione, che deue eleggerla, pregherà vna Dama di qualità illuſtre per la ſua virtù, carità, e zelo verſo i poueri, a volerſi pigliar queſta briga per vno, ò due anni, e più, ſe fà biſogno.

3. La cura principale di eſſa ſarà di aiutar col ſuo conſiglio la Gouernatrice domeſtica, in tutto ciò, che riguarda il ſuo vfficio, e particolarmente nella compra, e vſo della biancheria, e maſſaritie di caſa, e nella pulitezza degli appartamenti, e nell'altre coſe concernenti il ſeruizio de'poueri.

4. Andando all'Oſpizio ſe non v'hà vna camera deſtinata per ſuo vſo, ſi valerà di quella della Gouernatrice domeſtica, per conferir con eſſa, ò con gli altri vfficiali, e con i Poueri intorno al buon ordine di tutto l'Oſpizio, e particolarmente intorno a quel che ſi pratica, quando vi vanno Dame a ſeruir i poueri a tauola, e al modo di coltiuar queſta diuozione.

5. Oſſeruando qualche mancamento nel gouerno dell' Oſpizio, e particolarmente nell'economia, e vedendo qualche modo propio, perche camini e rieſca meglio, ne darà auuiſo alla Congregazione.

6. Se auuiene, che nell'Oſpizio ſi habbia biſogno di aiuto ſtraordinario di alcune perſone della Città, come accade

cade quando s'hà da cucire biancheria, metter letti, rinouar mobili, inuiterà le altre Dame, e Zitelle nobili, che ella crederà propie, & adattate a quest'opera.

CAPO V.

Regole della Gouernatrice domestica.

1. QVando non sarà Maestro di casa nell'Ospizio, ella dourà supplire per lui, e farsi dare dal Prete tutto l'aiuto, che esso potrà contribuire.

2. La principal cura di questo uffizio, è il gouerno temporale dell'Ospizio, il buon'ordine de'domestici, la condotta del lauoro, particolarmente di quello delle zitelle.

3. Ella sarà molto vigilante e attenta all' obligo delle serue, cuciniere, se ve n'hà, fornare, & altre destinate al seruizio dell'Ospizio, dando loro tutti i mobili, e arnesi necessarij a' loro ufficij, e se ne farà render conto.

4. Impiegherà a vicenda tutte le zitelle negli ufficij domestici, acciochè auanti d'vscir dall'Ospizio imparino assettar vna camera, fare il letto, la cucina, la lessia, il pane, cucire, e altre cose, che le serue, e madri di famiglia deono saper per seruizio della casa.

5. Farà distribuir quel che fà bisogno per nutrimento de' Poueri a tauola con ordine, e regola, e perciò cercherà d'esser sempre alla cucina, ò al refettorio mentre mangiano; e similmente ordinerà il nutrimento degli ufficiali domestici, che ordinariamente deono desinare, e cenare dopo i Poueri.

CAPO VI.

Regole de' Maestri del Lauoro.

1. NEgli Ospizij, doue sono maestri di lauoro, questi deono dipendere dal Maestro di casa, e osseruar puntual-

puntualmente tutto ciò, che si ordina concernente il loro ufficio.

2. Staranno attenti, che i poueri, che hanno sotto loro, lauorino con fedeltà e diligenza, dando a ciascheduno l'opera cotidiana, e facendoli gastigare, se per colpa loro non si finisce, ò è malfatta.

3. Procureranno di bene ammaestrare quelli, che non sanno per anche lauorare, e se sono inetti all'esercizio, al quale sono destinati, ne auuiseranno il Deputato del lauoro, e i Visitatori.

4. Riceueranno tutta la roba, e materia, che si darà da far lauorare, la faranno notare quando la pigliano, e quando la restituiscono, e ne renderanno conto a suo tempo al Deputato del lauoro.

5. Impediranno, che i Poueri lauorino di nascosto per sè, e non a prò dell'Ospizio, e faranno dar loro per quel, che hauranno lauorato, la parte del guadagno dalla Congregazione assegnata.

6. Non permetteranno, che alcuno esca dal lauoriero senza licenza, sotto qualsiuoglia pretesto.

7. Ordineranno, che nelle ore assegnate, i Poueri lauorando sentano la lezione, e la dottrina christiana, che facciano orazione, e che cantino, come verrà loro prescritto.

8. Vseranno diligenza, perche ognuno in presenza altrui si porti con modestia, quiete, e carità, facendo gastigare quelli, che si querreleranno, e s'ingiurieranno con fatti, e con parole, ponendo mente, che non guastino i loro abiti, ma che stiano pulitamente vestiti, senza mai mostrar il petto ignudo.

9. Terranno le botteghe chiuse nell' ore, nelle quali i Poueri non deono esserui, e saranno tenuti a ciò che si perderà per loro colpa, di roba, strumenti, e altre cose.

CAPO

C A P O V I I.

Regole delle Maeſtre del lauoro delle Donne, e Zitelle.

1. DIpenderanno intorno al lauoro, dalla Gouernatrice dell' Oſpizio.

2. Oſſerueranno le Regole de' Maeſtri del lauoro degli huomini in tutto ciò, che riguarda il loro ufficio.

3. Non permetteranno mai, che alcun huomo vecchio, ò giouane entri nel loro appartamento ſenza ordine de' Superiori, nè che le donne, ò zitelle n'eſcano mai ſenza la licenza de' medeſimi Superiori.

4. Non permetteranno mai, che alcuna donna ſtia ſcoperta, lauorando, in maniera che non ſia decente auanti gli occhi di ognuno.

C A P O V I I I.

Regole del Portinaro del Gran Portone.

1. TErrà ſempre chiuſa la porta, per cui s'entra nell'Oſpizio, e ſarà pronto ad aprirla al ſuono del campanello.

2. Non introdurrà alcun foraſtiere nell'Oſpizio, ſe non giuſto l'ordine de'Deputati, ò di chi comanderà in lor aſſenza, e ſe qualche perſona di qualità domanderà d' entrare a vederlo, ne auuiſerà il Maeſtro di caſa, che gli darà la guida.

3. Non laſcerà vſcir alcun pouero per andar alla Città, ſe non sà, ch'egli habbia vna licenza particolare, il che ſaprà dal Maeſtro di caſa, ò da chi hà la facoltà di dar tal licenza.

4. Quando vn pouero vſcirà dall'Oſpizio, ò vi rientrerà, ſe non ſi fida di lui, gli cercherà addoſſo per vedere quel, che

che porta, e ſe in ciò troua diſordine, ne auuiſerà il Maeſtro di caſa,e l'auuiſerà parimente,quando il pouero non ſi vuole laſciar cercare. E ſe è vna donna, ò zitella, della quale non ſi fidi, la farà cercare da qualche ſerua.

5. Se alcuno cerca di parlare a qualche pouero, quando anche foſſe ſuo parente proſſimo, non lo chiamerà alla porta ſenza licenza.

6. La ſera conſegnerà le chiaui delle porte all' ufficiale, che è ſolito tenerle in tempo di notte, e non ad alcun'altro.

7. Se qualche mendico foraſtiero viene a chiedergli la limoſina, l' indrizzarà al Deputato de' paſſaggieri, e non introdurrà mai alcuno nell' Oſpizio ſenz' ordine eſpreſſo de' Deputati.

C A P O I X.

Regole de' Portinari dell' Appartamento degli Huomini, ò delle Donne.

1. VI ſarà vn portinaro all' entrata dell' Appartamento degli huomini, preſo tra quelli, che vi dimorano, e vna portinara a quello delle donne; che terranno ſempre la porta chiuſa, non aprendola mai, ſe non al tocco del campanello attaccato alla medeſima porta.

2. Se qualche pouero vuol' entrar nell'appartamento d'altro ſeſſo, ſe gli negherà, ſe non hà la licenza, e ſe qualche foraſtiero domanda d'entrarui per veder l'Oſpizio, ſarà introdotto con modeſtia, e corteſia. Se qualche pouero, che ſtia in quell'appartamento, n' eſca ſenza neceſſità, ò troppo ſpeſſo, ò per molto tempo, ne anuiſerà chi comanda in detto appartamento, acciochè vi proueda.

CAPO

CAPO X.

Regole de' Cercatori.

1. I Cercatori, che portano le casſette, non cercheranno mai nelle Chieſe, ma ſtaranno alle porte, e non anderanno ſe non al luogo, e alla porta, oue ſaranno mandati, e non mai altroue.

2. Quando ſi troueranno due Cercatori inſieme, e che alcuno vorrà dar la limoſina a vn di loro, non porgeranno tutti due inſieme le casſette, diſputando per hauer quella limoſina: ma chi ſarà più vicino, porgerà la ſua per pigliarla.

3. Alla porta della Chieſa ſi guarderanno di parlar così forte, che il romore ſturbi la diuozione di quelli, che fanno orazione, ò ufficiano di dentro.

4. Se quando s'apriranno le casſette, ſi dà qualche coſa di quel che è dentro a chi l'hà portata, queſti lo farà ſerbare per li ſuoi biſogni a qualche vfficiale dell'Oſpizio: e vedendoſi, che ſe ne ſerua male, niente ſe gli darà, nè ſe gli fiderà più casſetta.

5. Colui, che porta la casſetta di quelli, che vanno alla cerca degli auanzi di tauola, diuiderà co' ſuoi compagni la porzione del danaro, che gli ſarà dato.

CAPO XI.

Regole de' Cercatori degli auanzi di tauola.

1. ESſendo in vna Città ſtabilito l'Oſpizio, e proibito il mendicare, molte famiglie non ſanno che fare degli auanzi di tauola, che haueuano in coſtume di dare a' mendichi. Perciò la Congregazione, ſe ciò ſtima a propoſito, deue ordinare, che ogni dì ſi mandino Cercatori per tutte le ſtrade, con vna beſtia carica di caneſtri, fiaſchi, e altri vaſi

per metterui quel, che ſarà dato loro. Queſta cerca rieſce bene, e meglio quando vi và qualche Deputato, qualche ſacerdote, ò altra perſona zelante, che poſſono andare a vicenda.

2. I Cercatori anderanno ogni giorno, ſenza mancar mai, nell'ora preſcritta alla cerca, paſſando per tutte le ſtrade, acciochè non ſi guaſti quel che gli abitanti hanno preparato, e che laſcino di ammannirne il giorno ſeguente.

3. Saranno parecchj in queſta cerca, de' quali vno condurrà l'animale, l'altro ſuonerà il campanello, l'altro porterà la caſſetta, e l'altro piglierà le limoſine. Queſti, che ſi chiamerà il conduttore ordinerà quel che s'hà da fare, e tutti gli altri obbediranno nel tempo della cerca.

4. Il conduttore haurà cura nell'Oſpizio della beſtia, che guida, e di tutti gli arneſi neceſſarj, che terrà chiuſi in qualche luogo particolare.

5. Nel tempo della cerca ſi porteranno con modeſtia, non eſſendo importuni a chi che ſia: e ſe alcuno d'eſſi fà qualche mancamento, tutti i compagni ſaranno tenuti auuiſarne il Maeſtro di caſa; e ſe nol fanno, ſaranno gaſtigati come complici.

6. Se quando cercano accade, che i loro vaſi, ò caneſtri ſieno pieni, prima di hauer finito il giro, gli ſcaricheranno in qualche caſa vicina, come in depoſito, e particolarmente in caſa di alcuno de' Deputati, poi hauendo finito il giro, e ſcaricata all' Oſpizio la cerca, anderanno, ſenza ſuonar il campanello, a pigliar quel che hauranno laſciato.

CAPO XII.

Regole del Cuoco, e Cuciniera.

1. NEll'amminiſtrazione del ſuo ufficio dipenderà aſſolutamente dal Maeſtro di caſa, ò dalla Gouernatrice.

2. Pre-

2. Preparerà diligentemente il desinare, e cenare de' Poueri, vsando con risparmio il fuoco, l'olio, il sale, e tutte l'altre cose, che gli saranno confidate.

3. Non darà cosa alcuna da mangiar priuatamente a pouero sano, ò ammalato senz' ordine del Maestro di casa, ò della Gouernatrice; imbandirà le vivande de' Poueri quando deono andar a tauola.

4. Se i Poueri di fuori vengono a chiedergli qualche auanzo, non ne darà mai senza vn' ordine espresso, e se le viene ordinato di darne a qualcuno, osseruerà puntualmente la lista datale a quest' effetto: e nulla darà loro, se i poueri vengono, senza essere stati chiamati, acciochè l'Ospizio non si troui ogni dì assediato da vna gran folla di mendichi.

5. Se si danno per aiutarlo poueri dell'Ospizio, gli ammaestrerà con carità, e insegnerà quel che deono imparare della cucina.

6. Quando dalla Città verranno persone notate per seruir a tauola, darà loro zinali bianchi, e netti, e parlerà con gran modestia.

CAPO XIII.

Regole del Guardiano delle Prigioni.

1. TErrà nelle carceri paglia, acqua, e vasi necessarj per vso de' prigioni, e farà, ch'il luogo si tenga netto, e pulito, più che si potrà.

2. Haurà sempre le chiaui della prigione in suo potere, non confidandole mai a verun' altro, fuorche al Maestro di casa, se non è per ordine della Congregazione.

3. Quando si menerà qualche prigione, ne scriuerà il nome, cognome, sopranome, età, paese, infermità, se n'hà: scriuerà parimente, se la Congregazione gli dà pane, e se hà qualche figliuolo nell'Ospizio; e finalmente noterà il giorno, e l'ora della carcerazione; e se vi è stato carcerato altre

 volte,

volte: e noterà eziamdio il giorno, e l'ora della liberazione, e acciochè si possa più facilmente trouare il nome, lo scriuerà in margine, e nella tauola alfabetica del libro.

4. Se si carcera qualche pouero domestico, e non vi sia altra prigione, che quella de' poueri di fuori, prima di chiuderlo, gli farà posare gli abiti dell'Ospizio, e gliene farà metter altri, che deporrà quando esce, acciochè non si porti dalla carcere sporcizie agli altri Poueri.

5. Prima di chiuder vn prigione, gli cercherà addosso, se hà denaro, coltelli, arme, e le terrà in deposito, scriuendole nel suo libro, e auuisandone il Deputato de' Prigioni, il quale gli ordinerà quel che deue fare. Quando si tratterà di carcerare vna donna, se non vi è vna guardiana, prima, che ella si chiuda, si farà visitare da qualche altra donna.

6. Non permetterà mai, che alcuno parli a' prigioni, ò si dia loro qualche cosa, se non è per ordine della Congregazione, ò di qualcuno de' Deputati.

7. Non darà mai a verun carcerato, se non il pane, e nutrimento assegnato dalla Congregazione, con acqua: e non consentirà mai, che se gli dia altro cibo senza permissione del Deputato de' Prigioni, douendo sì fatta astinenza esser la prima pena del prigione.

8. Quando qualche prigione si porterà male, ne auuiserà il Deputato de' prigioni, e se la cosa preme, il Visitatore, e in assenza di lui il Maestro di casa, per prouederui.

9. Se si troua carcerato qualcuno, che sappia lauorare, intenderà dalla Congregazione, ò dal Deputato de' Prigioni, come, & a che condizione gli darà da lauorare.



REGOLE
De' Poueri dell' Ospizio.
PARTE IV.
CAPO PRIMO.
Regole degli Esercizij Spirituali.

1. L Prete dell' Ospizio si prenderà pensiero degli Esercizij spirituali de' Poueri, che facciano l'orazione subito, che sono leuati, e prima che vadano a dormire, nell' ore determinate; che ascoltino diuotamente la santa Messa; che benedican la tauola nel principio, e dicano l'azione di grazie nel fine; che nel tempo del mangiare si legga loro vn libro spirituale; che si confessino, e se sono in età, si comunichino vna volta al mese almeno; e che siano instruiti nella dottrina christiana almeno vna volta la settimana.

2. Le domeniche, e i giorni di festa cercherà occuparli in qualche esercizio spirituale, farli cantar nella Cappella, ò nell' Oratorio i vespri della Beata Vergine, ò Inni sacri, dir forte la corona, ò la terza parte del rosario, e sentir la lezione spirituale di qualche libro, ò catechismo.

3. Ogni dì faranno le orazioni notate per li fondatori, e benefattori dell' Ospizio, e tutti i sabbati, e le domeniche, e giorni di festa canteranno le letanie della B. Vergine per li benefattori viui, e il *De profundis* per li benefattori morti.

4. Le domeniche, e le feste, doue si potrà far como-

damente, canteranno la Messa, e i vespri nella lor Cappella. Perciò il Cappellano procurerà, che i Poueri in qualche ora del lauoro s'esercitino a cantare gl' Inni, e altre preci della Chiesa: e sarebbe anche bene, che s'insegnasse il canto fermo a quelli, che paiono idonei per impararlo.

5. Quando qualche pouero è riceuuto di nuouo nell'Ospizio, se non sà bene l'orazioni, e la dottrina christiana, il Cappellano gli assegnerà qualcuno degli altri Poueri, che gliele insegneranno lauorando, e farà dare qualche piccola ricompensa al maestro, se adempie bene questa parte, e punir quello, che non attenderà con diligenza a impararle.

6. Tutti i fanciulli deono imparare a seruir Messa, e perciò nel tempo del lauoro qualcheduno profferirà forte, adagio, e distintamente tutto ciò, che deue rispondere chi serue. E' bene, che s'insegnino altresì nella stessa maniera tutte le orazioni, che deuono dirsi, acciochè tutti s'auuezzino a ben pronunciarle.

7. Quando morrà qualcuno de' Deputati, ò qualche benefattore dell'Ospizio, ò qualche domestico, tutti i Poueri assisteranno all'esequie, e diranno per essi ò l'officio de' Morti, ò il rosario, ò trè volte la corona della Madonna.

8. Andando i Poueri alle Processioni, e a' Mortorij, si conformeranno all'vso, e costume del paese.

9. Assistendo a qualche mortorio, doue saranno inuitati, il che s'intende solamente degli huomini e de' fanciulli, vi staranno con diuozione, e modestia: e doue è l'vso, canteranno le orazioni per li Morti.

10. Quando i Poueri andranno a queste cerimonie publiche, saranno preceduti dalla loro Croce, con due torcie, e vn campanello auanti: camineranno a due a due, i più piccoli auanti a' più grandi, e tutti con gli occhi bassi: gli huomini con le braccia in croce, e mani aperte sopra le spalle, e col capo ignudo, se si porta il santissimo Sagramento: e le donne con la corona in mano, ò con le mani giunte.

11. Il Cappellano, e altri sacerdoti dell'Ospizio, se ven' hà,

hà, ſtaranno di dietro con la cotta, e con piuiale, ſe è in vſo: e ſaranno accompagnati da alcuni figliuoli dell'Oſpizio in ſottana, e con cotta, ſecondo il coſtume del paeſe, oue ſaranno.

12. Per far caminar tutti con ordine, i ſergenti dell'Oſpizio, ò ſe non baſtano, alcuni altri domeſtici, che ſieno atti a queſto, accompagneranno tutta la proceſſione: ſpartendoſi per compagnie il numero de' poueri, che ciaſcuno prenderà a guidare ordinatamente.

13. Sarà cura del Cappellano l' inſegnar a' poueri quel, che hanno da cantare alle proceſſioni, ſecondo l'vſo del paeſe, in guiſa, che cantino con modeſtia, e con diuozione.

14. Non mandandoſi ordinariamente a' mortorij, ſe non gli huomini e fanciulli, queſti vſciranno dalla lor Cappella dietro alla Croce a due a due: e anderanno alla porta de morto; vi canteranno il *De profundis*, e poi andando alla Chieſa, precederanno il Clero ſenza cantare, per non interrompere il canto de' Preti; e quando il cadauere è poſato, e tutta la gente arriuata, ſe ne ritorneranno: ma ſe il morto è illuſtre benefattore dell'Oſpizio, aſſiſteranno, mentre ſi ſotterra, e nel fine canteranno il *De profundis* intorno alla ſepoltura; e ritornando dalla Chieſa, lo canteranno ancora per le ſtrade, e lo finiranno nella lor Cappella.

15. Quando i mortorij non ſaranno ſolenni, non vi ſi manderà, ſe non il numero de' Poueri, che ſarà richieſto: e quando tutto il corpo degli huomini, ò almeno il lor numero, non paſſerà quello determinato dalla Congregazione; non ſi canterà punto, nè il Prete vi ſarà per condurli: ma quelli, che vi ſaranno mandati, anderanno modeſti a due a due, e con voce baſſa, pregando Dio per l'anima del defunto.

CAPO II.

Eſercizij Corporali de' Poueri.

1. TVtti i poueri atti a lauorare, deono ciò fare i giorni di lauoro, sì per fuggir l'ozio, che è l'origine di tutti i mali, sì per auuezzarſi alla fatica, e guadagnar vna parte del loro nutrimento.

2. Dee occuparſi ciaſcun pouero in eſercizio proporzionato alle ſue forze, e al ſuo genio, ò fuori, ò dentro l'Oſpizio, e mandarſi alla bottega degli artigiani i fanciulli per imparar l'arti, conforme il patto e condizione, che ſi farà dalla Congregazione.

3. Quanto alle zitelle, che ſi vogliono far diuentar buone ſerue, conuiene farle occupar in diuerſi ſeruizij, acciochè uſcendo dall'Oſpizio ſappiano aſſettar una camera, far la cucina, il pane, la leſsia, cucire, & altre coſe, che ſi poſſono richiedere da eſſe.

4. E' bene, che s'inſegni parimente a' fanciulli dell'vno, e l'altro ſeſſo leggere, ſcriuere, e far conti, particolarmente le domeniche, e le feſte.

5. Per conſeruar la ſanità de' Poueri, ſi condurranno qualche volta a ſpaſſo, e nell'eſtate ſi faranno bagnare, e lauar i fanciulli, per guarirli, e preſeruarli dalla rogna.

6. Quando i Poueri lauoreranno per gli abitanti della Città, faranno notare la roba, che riceueranno da lauorare, e quella, che renderanno lauorata (benche il Maeſtro di caſa l'habbia già ſcritta nel ſuo libro) non ſolo per dar la mercede a chi lauora, ma eziandio per impedir le fraudi, che vi ſi potrebbono commettere, ſe la Congregazione non vedeſſe nel Regiſtro tutto ciò, che ſi lauora nell'Oſpizio.

7. Quando i Poueri ſaranno negligenti, il maeſtro del lauoro aſſegnerà loro ogni giorno l'opera, che deono fare; e li farà gaſtigare, ſe non la finiſcono, ò ſe per colpa loro è mal fatta.

CAPO

CAPO III.

Del Cibo de' Poueri.

1. IL cibo de' Poueri deue esser parco, e adattato alla loro condizione, e se bene hà da esser vguale per tutti quanto più si può, nondimeno s' hauerà riguardo alla debolezza de' fanciulli, e de' Vecchj, come anche degl' infermi, i quali, se sono molti indisposti, si manderanno allo Spedale finche sieno guariti.

2. Si faranno mangiar gli huomini, e fanciulli in vn refettorio separatamente dalle donne, ò se non si può, almeno in tauole diuerse: e ciascuno haurà la sua scodella, e la sua tazza, e si procurerà, che mangino con silenzio, e stiano attenti alla lezione.

3. Oltre alla collazione della mattina, in cui non si dà ordinariamente se non pane, si darà in tauola a ciascheduno pane, quanto ne vorrà, vna minestra, vn poco di carne, ne' giorni grassi, e vn poco di cacio ne' giorni magri: e se la cerca della Città, che dee farsi ogni dì è abbondante de' cibi, che non possono conseruarsi, non sene dee distribuire troppo a' poueri chiusi, perchè ciò non faccia lor male, e non s' auuezzino all'eccesso; ma si daranno gli auanzi a' poueri della Città, che si faranno venir a pigliarli, giusta l'ordine prescritto dalla Congregazione: douendosi a questo effetto esporre il catalogo de' poueri nella cucina.

4. Quando nell' Ospizio saranno ammalati, conualescenti, vecchj, infermi, e fanciulli, i Deputati li faranno trattare, quanto al dormire, e mangiare, nel modo, che si ordinerà da' Medici, e dalla Congregazione.

CAPO IV.

Regole Generali di tutto l'Ospizio.

1. TVtti i Poueri si leueranno, e anderanno a letto nell'ora prescritta, e faranno in compagnia l'orazione nell'Oratorio subito che saranno leuati, ò prima d'andar a letto. Sentiranno altresì la Messa tutti insieme, alla fine della quale pregheranno per la santa Chiesa, pe 'l Sommo Pontefice, per Monsig. Vescouo, per la Città, per li benefattori viui, e morti, per quelli, che gli hanno adottati, e per tutti i domestici dell'Ospizio.

2. Si confesseranno nel principio di ciascun mese, e quelli, che sono in età, si comunicheranno nel medesimo tempo. Tutte le feste, e le domeniche canteranno i vespri della B. Vergine, ouero diranno tutti insieme, e forte la corona: e ogni sabbato, e ogni domenica, la sera, canteranno nella Cappella le letanie per li benefattori viui, e il *De profundis* per li benefattori morti.

3. Niuno starà ozioso nell'Ospizio, ma s' occuperà nel lauoro, che gli sarà assegnato, con feruore, e con modestia.

4. Niuno vscirà dal suo appartamento per andar in vn' altro, senza la licenza del Maestro di casa, ò in caso di necessità, senza la licenza di chi hà cura di quell'appartamento. Niuno vscirà parimente dall'Ospizio senza licenza del Maestro di casa, e senza esser visitato ò da lui, ò dal portinaro, quando si stimerà necessario.

5. Quando alcuno vscirà con licenza, non anderà se non doue gli sarà stato permesso, e ritornerà nel tempo prescritto: e tutti si ritireranno nell'Ospizio, e nella loro camera auanti le 24. hore.

6. Mangieranno tutti insieme nel refettorio, e non altroue, e nel tempo determinato, e niuno piglierà tabacco in fumo.

7. Quan-

7. Quando i forastieri visiteranno l'Ospizio, i poueri non domanderanno, nè piglieranno da essi alcuna cosa, e se alcuno vuol dar la limosina, l'auuertiranno di metterla nella cassetta dell' Ospizio.

8. Niun pouero si riceuerà nell'Ospizio; nè sene partirà, ò si manderà fuori, se non per ordine della Congregazione.

CAPO V.

Distribuzione del tempo per li Poueri.

1. NON vi hà cosa più importante al buon ordine dell'Ospizio in generale, e al bene de' poueri in particolare, che impedire l'ozio: e però è necessario tenerli occupati tutte le hore del giorno in esercizj spirituali, ò corporali. A quest' effetto si farà vna distribuzione dell' ore, e si scriuerà sopra vna tauola, che s'affigerà in tutte le camere, e si farà osseruar puntualmente: e il Maestro di casa, ò qualche altro sostituito in suo luogo, anderà continuamente in tutti gli appartamenti a vedere se si osserua. In ciascuno Ospizio si potrà far vna distribuzione particolare per li giorni di lauoro, e per quelli di festa, dopo essersi bene esaminata la cosa nella Congregazione: ma quando sene sarà fatta vna, conuerrà guardarla religiosamente, senza mai mutarla, se non per ordine della medesima Congregazione. E quanto più si potrà, si osseruerà la seguente distribuzione.

Per li giorni di lauoro.

L' Estate si suonerà il leuar a 9. ore: e a 9. ore e mezza hauendo il Maestro di casa veduto, se ognuno è leuato nell'appartamento de gli huomini, e la Gouernatrice in quello delle donne, si suonerà per l'orazione della mattina, che il Prete, ò suoi sostituti faranno fare nella Cappella, oue tutti anderanno con modestia a due, a due, precedendo gli huomini, e fanciulli alle donne, e alle zitelle

A dieci

A dieci ore si dirà la Messa, che s'insegnerà a' Poueri vdir con diuozione: e dipoi si darà la collazione a' fanciulli, e persone attempate, che ne hauranno bisogno.

Dalle 11. ore fino alle 14. si faranno lauorar tutti, piccoli e grandi, in cose, che siano loro propie, & adattate.

Nel tempo del lauoro ognuno osseruerà il silenzio, fuorche vn'hora dalle 12 alle 13, si potrà cantare qualche Inno, ò canzone spirituale: si potrà eziandio far leggere qualche libro spirituale, e i più grandi potranno insegnar a' piccoli le orazioni, e la dottrina christiana.

Potendo il leggere, e scriuere aiutar i poueri a guadagnarsi il vitto, se la Congregazione stima a proposito, si potrebbe a' fanciulli far vn' ora di scuola, insegnando a' più abili leggere, e scriuere; e se il Prete non può insegnar a i fanciulli, e la Gouernatrice alle zitelle, la Congregazione piglierà qualche maestro, ò maestra di scuola.

Alle 14. ore si suonerà il primo segno del desinare, e allora ciascuno lascerà il suo lauoro per disporsi ad andar modestamente alla mensa: e perche seguirebbe confusione, lauandosi tutti le mani al refettorio, si faranno lauare in ciascun'appartamento, doue si terrà acqua, e sciugatori per questo effetto.

Dato il secondo tocco, tutti anderanno modestamente à due, a due al loro luogo: il Prete benedirà la tauola, e farà leggere vn libro spirituale nel tempo del mangiare: e poi nel fine dirà l'azione di grazie, e condurrà i Poueri nella Cappella a far breue orazione per li loro benefattori.

Dopo desinare si farà ricreazione per quel tempo, che sarà determinato dalla Congregazione.

Dopo la ricreazione fino alle 23. ore si lauorerà con silenzio, fuorche tra le 20. e 21. ore, come la mattina, si potrà cantare qualche Inno, ò sentir leggere qualche libro spirituale: e i Poueri meglio ammaestrati potranno insegnar agli altri le orazioni, e la dottrina christiana.

Doue sarà vna scuola, si potrà tener in questo tempo;

nel

nel quale si faranno eziandio merendare quelli, che ne hauranno di bisogno, a giudizio della Congregazione.

Alle 23 ore si suonerà il primo segno della cena, al quale ognuno si preparerà, come al desinare: e suonato il secondo segno, ciascuno anderà col medesimo ordine al refettorio si farà la benedizione della tauola, la lezione del libro spirituale, l'azione di grazie, e l'orazione, come la mattina.

Si farà dipoi la ricreazione fino ad vn ora di otte.

A vn ora di notte si suonerà l'orazione della sera: ognuno si radunerà modestamente nella Cappella, doue il Prete farà far l'esamina della coscienza, e altre orazioni: e poi tutti usciranno modestamente a due, a due, entrando ne' loro appartamenti: e vn quarto d'ora dipoi il Maestro di casa anderà in quello degli huomini, e la Gouernatrice in quello delle donne a vedere, se ciascuno è a letto, se si tace, se le candele e le lucerne sono spente, eccetto quella che tutta la notte dee far lume in ciascun appartamento.

Giorni di Festa.

DAlle 9 ore fino alle 11 si leueranno, e anderanno all' orazione, e alla Messa, come i giorni di lauoro.

Dalle 11 fino alle 12 si farà qualche lezione spirituale.

In alcuni luoghi si menano alla Predica, e Messa solenne; in altri si canta la Messa nella Cappella, e il resto del tempo fino al desinare i fanciulli leggono, ò scriuono: e gli altri hanno licenza di parlare, e trattenersi in cose buone, ò tra di loro, ò con quelli, che con licenza verranno a visitarli, senza però uscir da'loro appartamenti.

Dopo le 14 ore il desinare, l'orazione, e la ricreazione. Dopo la quale per vn ora, e mezza assisteranno alla dottrina christiana, che si farà nella Cappella: e poi

si di-

si dirà la corona di sei poste, proponendo auanti ogni posta misterj nella maniera ordinaria.

Alle 18.ore si dirà vespro, se non si và a sentir altroue.

Dopo vespro sino alla cena, i fanciulli leggeranno, ò scriueranno, e gli altri hanno licenza di parlare, come la mattina.

Se l'Ospizio non hà gran giardino, si meneranno tutti i Poueri vna volta la settimana, la domenica, ò qualche giorno di festa a spasso a prender l'aria aperta della campagna.

Altre volte si condurranno in processione alle Chiese, doue è qualche indulgenza, ò diuozione straordinaria: e dipoi la cena, la ricreazione, e l'orazione, come ne' giorni di lauoro.

Vna domenica di ciascun mese assegnata dalla Congregazione, si farà la Comunione generale di tutti quelli, che sono atti, e auanti, e dopo la Comunione, s'insegneranno loro gli atti di virtù da praticarsi per cauarne frutto.

La vigilia di questo giorno, il Prete cercherà di disporre tutti i Poueri alla confessione, e di farli andar dopo desinare alla Cappella perconfessarsi: procurando, che vi sieno più confessori, per aiutarlo, a sentir le confessioni di tutti i Poueri.

Se il numero de' fanciulli, che non si comunicano, è grande, si faranno confessare vn'altro giorno: e vna volta al mese dopo hauerli bene instruiti negli atti, e nelle disposizioni, che conuiene hauer per questo Sacramento.

Nell'inuerno si faranno rizzar i Poueri vn'ora auanti giorno, e si leuerà dalla distribuzione del tempo della mattina qualche esercizio meno importante.

Quando i Poueri andranno a qualche mortorio, il Prete li condurrà a due, a due in processione, preceduto dalla Croce: e quando ritorneranno, se non arriuano all'ora del desinare, ò della cena, mangeranno alla seconda tauola nel refettorio, e non altroue, con il medesimo ordine, e con la medesima modestia, che alla prima tauola.

CATA-

CATALOGO

De i Registri, ò Libri necessari per la buona amministrazione degli Ospizij Generali de' Poueri.

IL LIBRO DELLE DELIBERAZIONI. *Questo dee contenere nel principo l'Atto della Fondazione dell'Ospizio Generale, sottoscritto da tutti i Deputati, e poi tutte le deliberazioni fatte dalla Congregazione: e dee tenersi nel luogo, oue si fà l'adunanza, in qualche armario, ò scrigno, del quale il Segretario haurà la chiaue.*

IL LIBRO DE' POVERI, *che domandano d'esser riceuuti nell'Ospizio, ò d'esser soccorsi di fuori: e dee scriuersi conforme al modo prescritto nelle Regole del Segretario, in mano del quale dee stare.*

IL LIBRO DEL RICEVITORE, *che deue contenere l'entrata, e l'vscita dell'Ospizio in vn sol tomo, ò in diuersi separati, in vno de' quali sarà l'entrata in denaro, e nell'altro quella in grano, e altre robe: e nell'altro l'vscita parimente in denaro, e nell'altro quella in grano, ò altre robe. Il Riceuitore, che deue tener questi libri, a piè di ciascuna pagina, metterà la somma totale, e la rapporterà a capo della pagina seguente, acciochè l'vltima pagina porti l'entrata, & vscita totale dell'vltimo conto reso, e ogni volta, che il Riceuitore renderà i suoi conti, si noterà nella deliberazione del giorno, in cui gli hauerà resi, la somma, di cui resterà debitore, ò creditore de' Poueri.*

IL LIBRO DE' VISITATORI *contenente tutte le visite fatte da' Visitatori nella maniera prescritta: e dee tenersi dal dal Maestro di casa, che farà eseguir tutto ciò, che da essi sarà ordinato.*

IL LIBRO DELL' ENTRATA, ET VSCITA COTIDIANA, *che deue ſtar in mano del Maeſtro di caſa, e contener tutto ciò, ch' egli riceue, e ſpende ogni dì, e non riceuendo denaro, ſe non dal Riceuitore, potrebbe hauer due libri, vno per l'entrate ſopradette, e l'altro per l'vſcita, che dourà eſaminarſi da' Riueditori de' conti ogni ſettimana.*

IL LIBRO DELLE PROVISIONI, *dee tenerſi dal Maeſtro di caſa, il quale può ſcriuer in vn tomo ſeparato l'entrata delle prouiſioni, e in vn altro la diſtribuzione che vi fà a gli vfficiali ſubalterni.*

IL LIBRO DEL PANE *diſtribuito nell'Oſpizio, il quale è importantiſſimo, e dee ſtar nelle mani del Maeſtro di caſa, e contener il pane mangiato ogni dì nell'Oſpizio, col numero de' poueri, che vi erano, e ſi vedrà ogni ſettimana, e s'approuerà da Riueditori de' conti.*

IL LIBRO DEL PANE, *diſtribuito a' poueri di fuori, il quale deue tenerſi da vno de' diſtribuitori del pane, e contener ſettimana per ſettimana tutti i poueri, a' quali è ſtato diſtribuito, ò almeno vn conto totale della quantità, che è ſtata diſtribuita.*

IL LIBRO DEL COMPVTISTA, *in mano del quale deue eſſere, e ſcriuerſi conforme alle regole di queſto vfficiale.*

IL LIBRO DELLE LIMOSINE INCERTE, *che deue eſſer nelle mani del Maeſtro di caſa.*

IL LIBRO DE' POVERI DELL' OSPIZIO, *riceuuti, ò ributtati, e dee tenerſi dal Maeſtro di caſa, e ſcriuerſi, laſciando tre dita di ſpazio da vn articolo all'altro, per poterui aggiungere quel che ſi fà del pouero.*

IL LIBRO DEL LAVORO *degli huomini, e fanciulli, e dee eſſer nelle mani del Maeſtro di caſa, e letto ſpeſſo dal Deputato del lauoro.*

IL LIBRO DEL LAVORO *delle donne, e zitelle, deue eſſer nelle mani del Maeſtro di caſa, ò della Maeſtra del lauoro, e ſpeſſo veduto dal Maeſtro di caſa, e dal Deputato del lauoro.*

IL

IL LIBRO DELL' INVENTARIO *de' mobili, dee tenersi dal Maestro di casa, che hà in custodia detti mobili.*

IL LIBRO DELLE SCRITTVRE, *e capitali, entrate &c. il quale dee stare in mano del Procuratore, e l'inuentario nell' Archiuio.*

IL LIBRO DE' PRIGIONI. *questo libro scritto conforme alle regole date, dee tenersi dal Guardiano, e comunicarsi a' Riueditori de' conti, quando il Maestro di casa li rende.*

IL LIBRO DE' BENEFATTORI *illustri in mano del Maestro di Casa, e l'originale nell' Archiuio.*

IL LIBRO DE' MORTORI *contenente tutti i Mortorii, a' quali sono interuenuti, e quel che vi si haurà riceuuto, e può tenersi dal Prete, ò dal Maestro di casa.*

Orazione auanti la Congregazione.

VEni Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium, & tui amoris in eis ignem accende.

℣. *Emitte Spiritum tuum, & creabuntur.*

℟. *Et renouabis faciem terræ.*

OREMVS.

DEus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, & de eius semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum.

℟. *Amen.*

Signor mio Saluator Giesù Christo, che hauete detto, che terrete per fatto a Voi medesimo ciò, che si farà per li Poueri: eccoci radunati nel vostro santo Nome per sollevamento di tutti i Poueri di questa Città, de' quali Voi siete il Protettore, il Consolatore, e il Padre: fate, che il vostro santo spirito presieda a quest' adunanza, che il vostro puro amore ne sia il motiuo, e che tutto ciò, che vi sarà deliberato, sia a vostra gloria, e per salute delle nostre anime. Così sia.

Orazione dopo la Congregazione.

SVB tuum præsidium confugimus sancta Dei Genitrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sed à periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa, & benedicta.

℣. *Ora pro nobis sancta Dei Genitrix.*

℟. *Vt digni efficiamur promissionibus Christi.*

ORE-

OREMVS.

D*Efende, quæsumus Domine, Beata Maria ſemper Virgine intercedente, iſtam ab omni aduerſitate familiam, & toto corde tibi proſtratam, ab hoſtium propitius tuere clementer inſidijs. Per Chriſtum Dominum noſtrum.*

℟. *Amen.*

Date, mio Dio, la voſtra ſanta benedizione a queſt'adunanza, prima che ſi ſepari: e fate, che tutte le perſone, che la compongono, non cerchino altro, che di piacerui in tutte le loro azioni; che perſeuerino nel medeſimo ſpirito di compaſſione verſo i Poueri, che voi hauete loro inſpirato; che ſtiano ſempre vnite tra loro, e fortificate dalla voſtra diuina grazia, che vi chiedono con profondo riſpetto, & vn'intera fiducia, habbiano a meritare d'eſſer vnite a Voi, e goderui nella Eterna Beatitudine. Così ſia.